SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 agosto 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Torino

Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa» di Napoli

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 104

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1995.

Ammissione di progetti al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1995.

Ammissione di progetti al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1995.

Ammissione di progetti al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1995.

Ammissione di progetti al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1995.

Ammissione di progetti al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1995.

Ammissione di progetti al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

Da 95A4813 a 95A4818

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 9 agosto 1995, n. **347.**

Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire su taluni aspetti della competenza civile e della fase introduttiva del giudizio di primo grado, nonché sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Competenza del giudice di pace

1. Nell'articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono abrogati il terzo comma ed il n. 4) dell'ultimo comma.

Art. 2.

Competenza del pretore

1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.».

Art. 3.

Comparsa di risposta

1. Il secondo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.».

Art. 4.

Udienza di prima comparizione e forma della trattazione

1. La rubrica ed il primo comma dell'articolo 180 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 180 (*Udienza di prima comparizione e forma della trattazione*). — All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.».

Art. 5.

Prima udienza di trattazione

1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 17 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono sostituiti dai seguenti:

«Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte. Concede altresì alle parti un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184.».

Art. 6.

Rimessione in termini

1. Il primo comma dell'articolo 184-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 19 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.».

Art. 7.

Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione

1. Dopo l'articolo 186-*ter* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 21 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è inserito il seguente:

«Art. 186-*quater (Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione).* — Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.

L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.

La parte intimata può dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza, con atto notificato all'altra parte e depositato in cancelleria. Dalla data del deposito dell'atto notificato, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.».

Art. 8.

Termini nel procedimento d'ingiunzione e di convalida

1. Nel primo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile le parole: «venti giorni,» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni,».

2. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta.».

3. Nel primo comma dell'articolo 660 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini a comparire sono ridotti di due terzi.».

Art. 9.

Disciplina transitoria

1. L'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, e dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, è sostituito dal seguente:

«Art. 90 *(Disciplina transitoria).* — *1.* Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonché l'articolo 186-*quater* del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, 42, 181, comma primo, 186-*bis*, 186-*ter*, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-*bis*, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-*bis*, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli articoli 144-*bis* e 159 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993.

2. Gli articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1° gennaio 1993, nonché alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995.

3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile, ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

4. Ai giudizi pendenti dinanzi al pretore alla data del 30 aprile 1995, relativi alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto, si applica l'articolo 447-*bis* del codice di procedura civile, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 dello stesso codice.

5. Nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti. Per sopperire alla finalità dell'esaurimento delle controversie civili pendenti, il presidente del tribunale può disporre le supplenze di cui all'articolo 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche in assenza delle condizioni ivi previste. Tale finalità costituisce particolare esigenza di servizio ai fini della nomina di più di due vicepretori onorari ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

6. Il dirigente dell'ufficio, nell'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, deve, in particolare, sorvegliare sulla scrupolosa osservanza, da parte dei magistrati, dei doveri di ufficio, compresi quelli relativi all'osservanza dei termini previsti dal codice di procedura civile e dalle altre leggi vigenti.».

Art. 10.

Organizzazione degli uffici nella fase transitoria

1. L'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Art. 91 *(Organizzazione degli uffici nella fase transitoria).* — *1.* Alla trattazione dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono destinati, fino al 31 dicembre 1996, non più della metà di tutti i magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili. Negli anni successivi la proporzione sarà stabilita, per ciascun distretto di corte di appello, dal Consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari. Il dirigente dell'ufficio può assegnare le cause iniziate successivamente al 30 aprile 1995 anche ai magistrati addetti alla trattazione dei giudizi pendenti.

2. Se il numero dei magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili non consente il ricorso al criterio proporzionale di cui al comma 1, il dirigente dell'ufficio adotta, in via di urgenza, gli opportuni provvedimenti al fine di determinare la più

utile ripartizione, fra i magistrati, dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 e di quelli sopravvenuti; i provvedimenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono trattati in udienze distinte da quelle destinate alla trattazione dei giudizi iniziati successivamente, ovvero in orari distinti della medesima udienza.».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0384

DECRETO-LEGGE 22 agosto 1995, n. **348.**

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a completamento della complessiva riforma dell'ordinamento portuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 agosto 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo

1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è integrato di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.

2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. È fatto divieto di procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-*bis* e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un

supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto.

4. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti della società Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima (Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.

6. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 5. A tal fine il commissario liquidatore del Fondo provvede, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 5 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2, limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

7. La gestione commissariale del Fondo di cui al comma 5 è autorizzata ad erogare alle compagnie ed ai gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, la quota del trenta per cento del trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai lavoratori portuali per un ammontare pari a L. 54.775.587.663. La medesima gestione è autorizzata, altresì, a rimborsare all'INPS la somma di L. 30.705.765.778 ad esso dovuta a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1990, n. 58, nel triennio 1990-1992.

8. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo.

9. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità, ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il relativo onere è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 5 ed è rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione. Qualora gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 370 del 1992, risultino non conformi alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali.

10. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre 1995. L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 5.

11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 5, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi, per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

12. Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi conseguiti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici, ai sensi del comma 6, e dalle organizzazioni portuali, ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non concorrono a formare i redditi di impresa.

Art. 2.

Differimento di termini

1. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1° gennaio 1995.

2. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è prorogato al 31 dicembre 1995.

3. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1° luglio 1994.

4. Dalla stessa data del 1° luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, nella misura attualmente vigente.

Art. 3.

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

«*a)* indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con potere di regolamentazione attraverso ordinanze;».

2. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dai seguenti: «In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le designazioni già pervenute devono essere comunque confermate qualora gli enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova designazione.».

3. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente comma:

«*2-bis.* I presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3.».

4. Le lettere *i)* ed *l)* dell'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti:

«*i)* da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

1) armatori;

2) industriali;

3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;

4) spedizionieri;

5) agenti e raccomandatari marittimi;

6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.

I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che è designato dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori;

l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica sino al 31 dicembre 1996.».

5. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.».

6. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di ciascun interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.».

7. L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere *i)* ed *l)*. Nei porti ove non esista autorità portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione è presieduta dal presidente dell'autorità portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto.».

8. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.».

9. L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*3.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e

portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione, che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'articolo 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione, da un ufficiale superiore del Comando generale del corpo di capitaneria di porto, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente del Ministero della sanità e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale ed alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione ovvero dalle autorità portuali, dalle autorità marittime e dalle commissioni consultive locali. La designazione dei membri deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.».

10. L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.».

11. L'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Costituzione delle autorità portuali e successione delle società alle organizzazioni portuali).* — *1.* Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove già non esista una gestione commissariale, nomina, per ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali considerate nonché, ove ritenuto necessario, commissari aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.

2. I commissari, fino alla nomina del presidente dell'autorità portuale e comunque entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la dismissione delle attività operative delle organizzazioni portuali mediante la trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:

a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;

b) all'incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate;

c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni medesime.

3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché alla gestione delle autorità ai sensi della presente legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia.

5. Le autorità portuali dei porti di cui all'articolo 2, sono costituite dal 1° gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all'articolo 6 e ad esse è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell'articolo 6. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di

cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali sono altresì preposti alla gestione delle autorità portuali e ne esercitano i relativi compiti. Fino alla data della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le organizzazioni portuali e le autorità portuali sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto; successivamente a tale data, le autorità portuali subentrano alle organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso.

6. I commissari di cui al comma 1 sono altresì nominati, con le stesse modalità, nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina, non prorogabili, essi sono preposti alla gestione delle autorità portuali al fine di consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture e dell'organico dell'autorità, per assumere successivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge. I commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del personale delle locali autorità marittime.».

12. La parola «commissari» di cui all'articolo 3, comma 8, dei decreti-legge 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, e 21 ottobre 1994, n. 586, deve essere interpretata come «ufficio commissariale», comprensiva di eventuali commissari aggiunti.

13. L'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali)*. — *1.* Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:

a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro, fino al 31 dicembre 1995;

c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.

3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.

4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie.

6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

7. Le autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'autorità portuale, nei porti già sedi di enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti porti.».

14. L'articolo 23, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all'articolo 21.».

15. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «1° gennaio 1993» e le parole: «dal 1991» sono sostituite con le parole: «1° gennaio 1995» e «dal 1994».

16. L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*8.* Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili

con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, e dall'articolo 21, comma 7, sono altresì abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1); 1172 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli 109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1996.».

Art. 4.

Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico

1. Il contributo annuo a carico dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione a favore della fondazione «Centro internazionale radio-medico - CIRM», istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209, e determinato in lire 450 milioni con legge 14 febbraio 1985, n. 27, è elevato di lire 1.050 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 5.

Assistenza alle popolazioni del Ruanda

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad organizzare, anche in deroga alla normativa vigente, una spedizione straordinaria per la fornitura di generi alimentari e di materiali di prima necessità per l'assistenza alle popolazioni del Ruanda, avvalendosi, per i compiti amministrativi ed operativi, del Comando generale delle capitanerie di porto.

2. Per le finalità del comma 1, è autorizzata nell'anno 1994, la spesa di lire 6.500 milioni, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Le disponibilità di lire 33 miliardi in conto residui del capitolo 2064 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del medesimo stato di previsione.

Art. 6.

Interventi a favore del settore armatoriale

1. L'articolo 2, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 431, è sostituito dal seguente:

«*4*. Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 sono determinati dal Ministero del tesoro.».

2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, è autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23 miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi per l'anno 1997 a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 7.

Decimi di senseria

1. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorché per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. I versamenti contributivi sui predetti emolumenti restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti e da associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso.

Art. 9.

Modifiche alla legge 12 luglio 1991, n. 202

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, è soppressa la parola: «8» e, dopo il medesimo comma, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Coloro che in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, hanno corrisposto per tassa di stazionamento somme maggiori di quelle dovute, possono computare l'eccedenza in diminuzione dall'ammontare del versamento della tassa stessa dovuta per il periodo successivo. Questa disposizione si applica anche a coloro che hanno corrisposto maggiori somme per tassa di stazionamento negli anni 1992 e 1993.».

Art. 10.

Interventi a favore del porto di Genova

1. Per l'esecuzione di lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dal fortunale del 31 agosto 1994 e del 14 settembre 1994, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1995.

2. L'organizzazione portuale di Genova provvede, con procedura d'urgenza, agli adempimenti conseguenti alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1995. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 11.

Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona

1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al protocollo d'intesa Stato-regione del 31 marzo 1993 relativi a Toscana, Liguria e Marche, nonché per fronteggiare le necessità conseguenti alle calamità naturali di cui alle leggi speciali 23 dicembre 1992, n. 505, e 31 dicembre 1991, n. 433, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1994, nonché le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono esserlo negli esercizi 1995 e 1996.

Art. 12.

Gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92»

1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92» di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 31 dicembre 1995. Le relative esigenze finanziarie per la liquidazione e per la gestione di conservazione dei beni immobili fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore. La gestione commissariale provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla liquidazione delle partite in sospeso a credito dell'organizzazione portuale di Genova, anche mediante compensazione delle partite in sospeso a debito di quest'ultima e senza riconoscimento di oneri per interessi e rivalutazioni.

Art. 13.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sui capitoli 7702, 7704 e 7705 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1995.

2. Le disponibilità finanziarie relative all'esercizio finanziario 1994, sul capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere impegnate negli esercizi 1995 e 1996.

3. Le disponibilità del capitolo 3958 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno 1994, nonché quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato di previsione, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 14.

Concessione medaglia d'onore ai marittimi uccisi in Algeria

1. Ai marittimi italiani uccisi in data 7 luglio 1994 in Jijel, Algeria, è concessa in via straordinaria, «alla memoria», la medaglia d'onore per lunga navigazione di primo grado «oro» prevista per i marittimi italiani dal decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, e successive modificazioni.

2. La speciale concessione è corrisposta alle vedove e/o agli orfani ovvero in mancanza al padre e/o alla madre o al maggiore dei fratelli e/o sorelle delle vittime di cui al comma 1.

3. Il sindaco del comune di residenza individua i destinatari della straordinaria concessione e ne comunica le generalità alle autorità marittime competenti per territorio, che provvederanno ad inoltrare al competente ufficio del Ministero dei trasporti e della navigazione la documentazione necessaria per il conferimento della medaglia d'onore per lunga navigazione.

Art. 15.

Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione

1. Al secondo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo le parole: «da consegnarsi» sono inserite le seguenti: «, o da trasmettersi con mezzi elettronici,».

2. Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto — con indicazione dell'ora e della data — sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.».

Art. 16.

Acquisto e installazione sistemi di controllo dei metalli radioattivi

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanità e delle finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione

di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro delle finanze, che disciplina altresì le modalità di utilizzazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 17.

Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne.

1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, nonché il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne e promiscue ai sensi dell'articolo 4 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.

2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:

a) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;

b) aver compiuto i 21 anni di età;

c) aver assolto l'obbligo scolastico;

d) essere in possesso del certificato limitato RTF;

e) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo; le suddette patenti devono essere in regolare corso di validità;

f) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico, concernente l'equipaggio della nave, diritti e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso.

3. Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo professionale di cui al comma 2, sono tenute nelle sedi e nei periodi indicati dall'articolo 283 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. La commissione di esame è composta dai membri previsti per gli esami relativi al titolo professionale di capo barca per il traffico nello Stato, integrata da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.

4. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne e promiscue occorrono i seguenti requisiti:

a) essere iscritto nella terza categoria del personale nelle acque interne;

b) aver compiuto i 21 anni di età;

c) aver assolto l'obbligo scolastico;

d) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni; le suddette patenti devono essere in regolare corso di validità;

e) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 49, primo comma, punto 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico, concernente l'equipaggio della nave, diritti e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso.

5. Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo professionale di cui al comma 4, sono tenute nelle sedi e nei periodi indicati per gli esami di capitano e capo timoniere. La commissione di esame è composta dai membri previsti per gli esami di capitano e per capo timoniere, integrata da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.

6. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonché nelle acque interne.

7. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e promiscue.

8. Coloro che abbiano esercitato il comando di unità da diporto adibite al noleggio per un periodo di almeno tre mesi complessivi nel triennio antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 o 4, possono conseguire, senza esami, il rispettivo titolo professionale; il periodo sopramenzionato deve risultare da una attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato ad esercitare l'attività

di noleggio delle unità da diporto sulle quali l'interessato è stato imbarcato. Il titolo professionale deve essere conseguito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della marina militare, gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, i sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei Vigili del fuoco, abilitati al comando delle unità navali, entro cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, possono conseguire, senza esami, i titoli professionali di cui ai commi 2 o 4, purché abbiano gli altri requisiti previsti dai detti commi.

Art. 18.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc. se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc. se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc. se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20.».

2. La lettera *c)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*c)* imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate all'articolo 18, primo comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa;».

3. La lettera *d)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*d)* imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite dalla costa.».

4. Non possono essere omologati, per la conduzione senza abilitazione, motori che, sulla base delle caratteristiche costruttive, sono capaci di esprimere una potenza superiore del 30 per cento a quella per la quale la medesima omologazione è stata richiesta.

5. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, prima delle parole: «nessuna abilitazione» sono inserite le seguenti: «Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 20.».

Art. 19.

Informatizzazione dei servizi marittimi

1. Per la realizzazione del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché del sistema di governo e della rete di telecomunicazione, è autorizzata, ad integrazione dei fondi esistenti sui capitoli 1113 e 7100 dello stato di previsione dello stesso Ministero, l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, da iscrivere sul capitolo 7100 del medesimo stato di previsione.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione di cui alla tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1994, n. 725.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

Barriere architettoniche negli impianti di balneazione

1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è prorogato al 31 dicembre 1995.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995.

3. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilità degli impianti di balneazione, di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano gli articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0389

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 agosto 1995.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4, del 5 gennaio 1995, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1999;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1999, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, da rilasciare, ove occorra, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° giugno 1995, a quella n. 10, di scadenza 1° dicembre 1999.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, sono altresì inseriti quattro fili metallici in senso orizzontale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione di una immagine di Leonardo e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036708», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righi in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1999 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1994, n. 726 e D.M. 22 dicembre 1994 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - Serie (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 91,50 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° dicembre 1994 - Roma, 1° dicembre 1994»; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale» (Piemontese), al centro, «Il Dirigente» (Marzio), sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 811560 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI

MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1999; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro Poliennali - 1° dicembre 1994/1999 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1994, n. 726 e D.M. 22 dicembre 1994 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «9,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036708», relativa al codice di identificazione del prestito; più sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 9,50% - 1° dicembre 1994/1999».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000 in viola-rosso.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da lire 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da lire 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da lire 1.000.000.

Anche le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole presentano una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni e cinquecento milioni, è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione - sia araba che magnetica - la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1995

p. *Il dirigente generale:* LAGONA

95A4974

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 luglio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Umanità - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Carbonia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 2 agosto 1994 con la quale il tribunale di Cagliari ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Umanità - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Carbonia (Cagliari);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Umanità - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Fadda in data 30 aprile 1982, rep. 22641, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Carlo Deidda, nato a Cagliari il 4 novembre 1939 ed ivi residente nella via Palestrina, n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1995

Il Ministro: TREU

95A4973

DECRETO 2 agosto 1995.

Modificazione al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente deroghe all'obbligo del riposo settimanale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo di 24 ore consecutive può cadere in un giorno diverso dalla domenica, mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attività;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935, relativo alla determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della citata legge 22 febbraio 1934, n. 370;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1958, n. 72, modificativo del decreto ministeriale 22 giugno 1935;

Visto il proprio decreto 21 settembre 1992, con il quale alla tabella I annessa al citato decreto ministeriale 22 giugno 1935 è stata aggiunta una nuova voce distinta dal n. 23-*bis*;

Considerato che esigenze di carattere tecnico-produttivo giustificano l'adozione del ciclo continuo nell'industria della lavorazione della gomma naturale e sintetica per la produzione di manufatti in gomma, con la conseguenza di determinare deroga all'obbligo del riposo domenicale mediante turni al personale addettovi;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Ritenuta la necessità di apportare variazioni alla voce n. 23-*bis* della tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, più volte citato;

Decreta:

La voce n. 23-*bis*, introdotta con il decreto ministeriale 21 settembre 1992, citato in premessa, nella tabella annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modificazioni, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è integrata come segue:

Numero	Natura dell'attività	Operazioni per le quali è concessa la deroga
23-*bis*	Industria della gomma: lavorazione della gomma naturale e sintetica per la produzione dei manufatti in gomma; lavorazione del lattice di gomma per la produzione di presidi medico-chirurgici ed articoli destinati alla profilassi ed alla tutela delle salute e dell'igiene pubblica.	Per il personale addetto: nella lavorazione della gomma naturale e sintetica: alla preparazione di mescole ed alle operazioni di trafilatura / estruzione, calandratura, spalmatura, confezionamento / formazione, vulcanizzazione e stampaggio; nella lavorazione del lattice di gomma: alla preparazione mescole, maturazione-prevulcanizzazione mescole, all'immersione-vulcanizzazione ed estrazione, al lavaggio-asciugatura; in tutte le lavorazioni: alle operazioni collegate che saranno riconoscuite tali dall'ispettorato del lavoro

Roma, 2 agosto 1995

Il Ministro: TREU

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è così formulato:

«Art. 5. — Il riposo di 24 ore consecutive può cadere in giorno diverso dalla domenica, e può essere attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio delle seguenti attività:

1) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o ad energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate;

2) operazioni industriali il cui processo debba in tutto o in parte svolgersi in modo continuativo;

3) industrie di stagione per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima od al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie determinate a norma dell'art. 1, n. 14, per il loro periodo di lavorazione eventualmente eccedente i tre mesi, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano varie delle suddette industrie con un decorso complessivo di lavorazione superiore ai tre mesi;

4) altre attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità.

Le attività di cui al presente articolo saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le corporazioni competenti».

— Il D.M. 22 giugno 1935 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1935, n. 161.

— Il D.P.R. 5 gennaio 1958, n. 72, modificativo del decreto ministeriale 22 giugno 1935, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1958.

Note al dispositivo:

— La voce n. 23-*bis*, prima della integrazione, era così formulata:

Numero	Natura dell'attività	Operazioni per le quali è concessa la deroga
23-*bis*	Lavorazione del lattice di gomma per la produzione di presidi medico-chirurgici ed articoli destinati alla profilassi ed alla tutela della salute e dell'igiene pubblica.	Per il personale addetto alla preparazione mescole, maturazione - prevulcanizzazione mescole, alla immersione - vulcanizzazione ed estrazione, al lavaggio-asciugatura; per il personale addetto alle operazioni collegate che saranno riconosciute tali dall'ispettorato del lavoro

95A4899

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 aprile 1995.

Approvazione di alcuni metodi di analisi necessari per controllare la composizione di prodotti cosmetici, in attuazione della direttiva 93/73/CEE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visti, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 7 di detta legge, i quali stabiliscono che il Ministro della sanità, tenendo conto delle direttive comunitarie, determina con proprio decreto, fra l'altro, i metodi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici, nonché le modalità da seguire per il prelievo dei campioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1987, con cui, in esecuzione delle predette disposizioni di legge, sono state stabilite le modalità di prelevamento e trattamento dei campioni di prodotti cosmetici e sono stati approvati alcuni metodi di analisi necessari per controllare la composizione di tali prodotti, secondo quanto previsto dalle direttive della Commissione delle Comunità europee n. 80/1335/CEE del 22 dicembre 1980, n. 82/434/CEE del 14 maggio 1982, n. 83/514/CEE del 27 settembre 1983, n. 85/490/CEE dell'11 ottobre 1985 e n. 87/143/CEE del 10 febbraio 1987;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 1990, con cui sono stati approvati i metodi di analisi per l'identificazione ed il dosaggio della formaldeide libera nei prodotti cosmetici, secondo quanto previsto dalla direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 90/207/CEE del 4 aprile 1990;

Vista la direttiva adottata il 9 settembre 1993 (direttiva 93/73/CEE) della Commissione delle Comunità europee;

Ritenuto di integrare, conseguentemente, i richiamati decreti ministeriali 22 dicembre 1986 e 31 luglio 1990;

Visti i suggerimenti tecnici forniti dall'Istituto superiore di sanità con lettera datata 1° giugno 1974;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei controlli ufficiali dei prodotti cosmetici le competenti autorità devono attenersi ai metodi descritti nell'allegato, per quanto attiene all'identificazione ed al dosaggio delle sostanze ivi contemplate.

2. Il presente decreto, unitamente all'allegato, che fa parte integrante dello stesso, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1995

Il Ministro: GUZZANTI

ALLEGATO

IDENTIFICAZIONE E DETERMINAZIONE DEL NITRATO D'ARGENTO

A. Identificazione

1. *Scopo e campo di applicazione*

Questo metodo descrive l'identificazione del nitrato d'argento, come ione argento nei prodotti cosmetici acquosi.

2. *Principio*

L'argento viene identificato dal caratteristico precipitato bianco che si forma con ioni cloruro.

3. *Reattivi*

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica.

3.1. Soluzione 2 M di acido cloridrico

3.2. Soluzione di ammoniaca: diluire la soluzione di ammonio idrossido concentrato (d_{20} = 0,88 g/ml) con un'eguale quantità di acqua e mescolare.

3.3. Soluzione 2 M di acido nitrico

4. *Apparecchiature*

4.1. Normale apparecchiatura di laboratorio

4.2. Centrifuga

5. *Procedimento*

5.1. A circa 1 g di campione aggiungere, in un tubo da centrifuga, la soluzione 2 M di acido cloridrico, goccia a goccia, finché la precipitazione sia completa; mescolare e centrifugare.

5.2. Eliminare la soluzione surnatante, e lavare il precipitato una volta con cinque gocce di acqua fredda. Eliminare il liquido di lavaggio.

5.3. Aggiungere, nel tubo da centrifuga, una quantità di acqua pari alla massa di precipitato. Riscaldare all'ebollizione e mescolare.

5.4. Centrifugare a caldo e scartare il surnatante.

5.5. Aggiungere al precipitato qualche goccia di soluzione di ammonio idrossido (3.2); mescolare e centrifugare.

5.6. Ad una goccia di surnatante aggiungere, su di un vetrino, qualche goccia di soluzione 2 M di acido nitrico 2 M (3.3).

5.7. La formazione di un precipitato bianco, indica la presenza dell'argento.

B. Determinazione

1. *Scopo e campo di applicazione*

Questo metodo è adatto alla determinazione del nitrato di argento, come argento, in prodotti cosmetici destinati alla colorazione di ciglia e sopracciglia.

2. *Principio*

Si determina l'argento per spettrometria di assorbimento atomico.

3. *Reattivi*

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica.

3.1. Soluzione 0,02 M di acido nitrico

3.2. Soluzione standard di argento

3.2.1. Soluzione madre di argento standard, 1 000 µg/ml in soluzione 0,5 M di acido nitrico, (« Spectrosol », o equivalente).

3.2.2. Soluzione standard di argento, 100 µg/ml : pipettare 10 ml di soluzione madre (3.2.1) in un matraccio tarato da 100 ml. Portare a volume con soluzione di acido nitrico 0,02 M (3.1) e mescolare. Questa soluzione standard deve essere preparata di fresco e conservata in bottiglia di vetro scuro.

4. *Apparecchiature*

4.1. Attrezzature normali di laboratorio

4.2. Spettrometro ad assorbimento atomico, dotato di lampada a catodo cavo d'argento.

5. *Procedimento*

5.1. Preparazione del campione

Pesare, accuratamente, circa 0,1 g (m grammi) di campione omogeneo. Trasferirlo accuratamente in un matraccio tarato da 1 000 ml portare a volume con soluzione 0,02 M di acido nitrico (3.1) e mescolare.

5.2. Condizione per la spettrometria di assorbimento atomico

Fiamma : aria-acetilene

Lunghezza d'onda di lettura : 338,3 nm

Correzione del fondo : sì

Condizioni della miscela gassosa. miscela povera; per ottenere un assorbimento massimo sarà necessario ottimizzare l'altezza del bruciatore e le condizioni del carburante.

5.3. Calibrazione

5.3.1. Pipettare 1,0 — 2,0 — 3,0 — 4,0 e 5,0 ml della soluzione standard di argento (3.2.2) rispettivamente in una serie di matracci tarati da 100 ml. Portare a volume con la soluzione 0,02 M di acido nitrico (3.1) e mescolare Queste soluzioni contengono rispettivamente 1,0 — 2,0 — 3,0 — 4,0 e 5,0 µg di argento per millilitro.

5.3.2. Misurare l'assorbanza della soluzione di acido nitrico 0,02 M (3.1) ed usare il valore ottenuto come concentrazione di argento pari a 0 per la curva di calibrazione. Misurare l'assorbanza di ogni soluzione standard di argento (5.3.1). Tracciare la curva di calibrazione, correlando i valori delle assorbanze con le relative concentrazioni di argento

5.4. Dosaggio

Misurare il valore dell'assorbanza della soluzione campione (5.1). Dalla curva di calibrazione ricavare il valore della concentrazione di argento dall'assorbanza ottenuta per la soluzione campione.

6. *Calcolo*

Calcolare il contenuto in nitrato d'argento nel campione, in percentuale di massa (% m/m), usando la formula :

$$\% \text{ (m/m) di nitrato d'argento} = \frac{1{,}5748 \times c}{10 \times m}$$

dove :

m = massa in grammi del campione prelevato per l'analisi (5.1);

c = concentrazione in argento nella soluzione campione (5.1), espressa in µg/ml, ottenuta dalla curva di calibrazione.

7. *Ripetibilità* [1]

Per un contenuto in nitrato di argento del 4 % (m/m) la differenza fra i risultati di due determinazioni condotte in parallelo sullo stesso campione non deve superare lo 0,05 % (m/m).

IDENTIFICAZIONE E DOSAGGIO DEL SELENIO DISOLFURO IN SHAMPOO ANTIFORFORA

A. Identificazione

1. *Scopo e campo di applicazione*

Questo metodo descrive il procedimento per l'identificazione del disolfuro di selenio come selenio negli shampoo antiforfora.

2. *Principio*

Il selenio viene identificato per il caratteristico colore giallo-arancio che si produce per reazione con urea e potassio ioduro.

(1) ISO 5725.

3. *Reattivi*

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica.

3.1. Acido nitrico concentrato (d_{20} = 1,42 g/ml)

3.2. Urea

3.3. Soluzione di ioduro di potassio al 10 % (m/v): solubilizzare 10 g di potassio ioduro in 100 ml di acqua

4. *Apparecchiatura*

4.1. Attrezzatura normale di laboratorio

4.2. Tubi da digestione, della capacità di 100 ml

4.3. Blocco riscaldante da digestione

4.4. Carta da filtro (Whatman N 42 o equivalente) o membrana filtrante da 0,45 µm

5. *Procedimento*

5.1. Ad una quantità di shampoo, pari circa ad 1 g aggiungere, in un tubo da digestione (4.2), 2,5 ml di acido nitrico concentrato (3.1) e lasciare a 150 °C per 30 minuti nel blocco riscaldante (4.3).

5.2. Diluire il campione trattato con acqua a 25 ml e filtrare attraverso carta da filtro o membrana filtrante (4.4).

5.3. A 2,5 ml di filtrato aggiungere 5 ml di acqua, 2,5 g di urea (3.2) e far bollire. Raffreddare ed aggiungere 1 ml di soluzione di ioduro di potassio.

5.4. Un colore giallo-arancio, che imbrunisce rapidamente con il tempo, indica la presenza del selenio.

B. Dosaggio

1. *Scopo e campo di applicazione*

Questo metodo è adatto per il dosaggio del disolfuro di selenio, come selenio, in shampoo antiforfora contenenti fino al 4,5 % (m/m) di disolfuro di selenio.

2. *Principio*

Il campione è trattato con acido nitrico e il selenio ottenuto viene dosato per spettrometria di assorbimento atomico.

3. *Reattivi*

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica.

3.1. Acido nitrico concentrato (d_{20} = 1,42 g/ml).

3.2. Soluzione di acido nitrico al 5 % (v/v): diluire 50 ml di acido nitrico concentrato (3.1) a 500 ml di acqua, in un beaker, agitando di continuo. Trasferire questa soluzione in un matraccio tarato da 1 000 ml e portare a volume con acqua.

3.3. Soluzione madre di selenio standard, 1 000 µg/ml in soluzione di acido nitrico 0,5 M (« Spectrosol » o equivalente).

4. *Apparecchiatura*

4.1. Normale attrezzatura di laboratorio

4.2. Tubi da digestione della capacità di 100 ml

4.3. Blocco riscaldante da digestione

4.4 Carta da filtro (Whatman N 42 o equivalente) o membrana filtrante da 0,45 µm

4.5. Spettrometro di assorbimento atomico, dotato di lampada a catodo cavo al selenio.

5. *Procedimento*

5.1. Preparazione del campione

5.1.1. Pesare accuratamente una quantità di campione omogeneo pari a circa 0,2 g (m grammi), in un tubo da digestione (4.2).

5.1.2. Aggiungere 5 ml di acido nitrico concentrato (3.1) e lasciare a 150 °C per 1 ora nel blocco (4.3).

5.1.3. Lasciare raffreddare la soluzione ottenuta e diluirla a 100 ml con acqua. Filtrare mediante il dispositivo filtrante (4.4) ed usare la soluzione filtrata per il dosaggio.

5.2. Condizioni operative dello spettrometro ad assorbimento atomico

Fiamma : aria-acetilene

Lunghezza d'onda di determinazione : 196 nm

Correzione di fondo : sì

Condizioni della miscela gassosa: miscela povera; per ottenere un assorbimento massimo sarà necessario ottimizzare l'altezza del bruciatore e le condizioni del carburante.

5.3. Calibrazione

5.3.1. Pipettare 1,0 ; 2,0 ; 3,0 ; 4,0 e 5,0 ml della soluzione madre di selenio (3.3) rispettivamente in una serie di matracci tarati da 100 ml. Portarli a volume con soluzione di acido nitrico al 5 % (3.2) e mescolare. Queste soluzioni conterranno rispettivamente 10, 20, 30, 40 e 50 µg/ml di selenio.

5.3.2. Misurare l'assorbanza della soluzione di acido nitrico al 5 % (3.2) ed usare il valore ottenuto per la curva di taratura, attribuendogli il valore 0 come concentrazione di selenio. Misurare le assorbanze di ogni soluzione standard di selenio (5.3.1). Tracciare una curva di calibrazione correlando i valori delle assorbanze ottenute con le concentrazioni di selenio.

5.4. Determinazione

Misurare l'assorbanza della soluzione campione (5.1.3). Dalla curva di calibrazione ricavare, in funzione dell'assorbanza letta, la concentrazione di selenio.

6. *Calcolo*

Calcolare il contenuto in disolfuro di selenio presente nel campione, espresso in percentuale di massa (% m/m), usando la formula :

$$\text{\% (m/m) di disolfuro di selenio} = \frac{1{,}812 \times c}{100 \times m}$$

dove :

m = massa in grammi del campione prelevato per l'analisi (5.1.1);

c = concentrazione del selenio nella soluzione in esame (5.1.3), espressa in µg/ml, ricavata dalla curva di calibrazione.

7. *Ripetibilità* (¹)

Per un contenuto di disolfuro di selenio dell'1 % (m/m) la differenza fra i risultati di due determinazioni condotte in parallelo sullo stesso campione non dovrebbe superare lo 0,05 % (m/m).

DETERMINAZIONE DEL BARIO E DELLO STRONZIO SOLUBILI IN PIGMENTI SOTTO FORMA DI SALI E LACCHE

A. Determinazione del bario solubile

1. *Scopo e campo di applicazione*

Questo metodo descrive la procedura di estrazione e determinazione del bario solubile dai pigmenti sotto forma di sali o lacche.

2. *Principio*

Il pigmento è estratto con soluzione di acido cloridrico 0,07 M, in condizioni opportune, e la quantità di bario nel mezzo estraente è determinata per spettrometria di assorbimento atomico.

(¹) ISO 5725.

3. *Reattivi*

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica.

3.1. Etanolo anidro

3.2. Soluzione di acido cloridrico 0,07 M

3.3. Soluzione di acido cloridrico 0,5 M

3.4. Soluzione di potassio cloruro all'8 % (m/v): solubilizzare 16 g di potassio cloruro in 200 ml di soluzione di acido cloridrico 0,07 M (3.2)

3.5. Soluzione standard di bario

3.5.1. Soluzione madre di bario standard, 1 000 µg ml in soluzione 0,5 M di acido nitrico (« Spectrosol » o equivalente)

3.5.2. Soluzione standard di bario, 200 µg/ml: pipettare 20,0 ml della soluzione madre di bario standard (3.5.1) in un matraccio tarato da 100 ml. Portare a volume con soluzione 0,07 M di acido cloridrico (3.2) e mescolare.

4. *Apparecchiatura*

4.1. Normale attrezzatura di laboratorio

4.2. Piaccametro con una precisione di ± 0,02 unità

4.3. Agitatore meccanico per beute

4.4. Membrana filtrante con una porosità di 0,45 µm

4.5. Spettrometro di assorbimento atomico con lampada a catodo cavo al bario

5. *Procedimento*

5.1. Preparazione del campione

5.1.1. Pesare accuratamente, circa 0,5 g (m grammi) di pigmento, in una beuta conica, di almeno 150 ml di volume, per consentire un'agitazione efficiente.

5.1.2. Pipettare 1,0 ml di etanolo (3.1) e ruotare la beuta per ottenere una omogenea bagnabilità del pigmento. Aggiungere con una buretta l'esatta quantità di soluzione 0,07 M di volume di acido cloridrico (3.2), necessaria perché il rapporto volume di acido massa di pigmento sia esattamente di 50 ml per grammo. Sia quindi il volume totale di soluzione impiegata, incluso l'etanolo, pari a V ml. Agitare per 5 secondi il contenuto della beuta, per assicurarne la perfetta omogeneità.

5.1.3. Mediante il piaccametro (4.2), misurare il pH della sospensione ottenuta e, se sopra 1,5, aggiungere goccia a goccia la soluzione 0,5 M di acido cloridrico (3.3) fino a raggiungere l'intervallo 1,4 — 1,5.

5.1.4. Chiudere ed agitare immediatamente la beuta per 60 minuti, usando l'agitatore meccanico (4.3). L'agitatore deve operare ad una velocità sufficientemente alta da produrre una schiuma. Filtrare attraverso un filtro a membrana (4.4) e raccogliere il filtrato. Non centrifugare prima della filtrazione. Pipettare 5,0 ml di filtrato in un matraccio tarato da 50 ml; portare a volume con soluzione 0,07 M di acido cloridrico (3.2) e mescolare. Questa soluzione viene usata anche per la determinazione dello stronzio (parte B).

5.1.5. Pipettare in un matraccio tarato da 100 ml 5,0 ml di soluzione di potassio cloruro (3.4) ed un'aliquota (W ml) di filtrato diluito (5.1.4) per ottenere una concentrazione compresa tra 3 e 10 µg di bario per ml. (Un'aliquota di 10 ml potrebbe essere sufficiente.) Portare a volume con soluzione 0,07 M (3.2) e mescolare.

5.1.6. Determinare la concentrazione in bario della soluzione (5.1.5) per spettrometria di assorbimento atomico nello stesso giorno.

5.2. Condizioni della spettrometria di assorbimento atomico

Fiamma: protossido di azoto/acetilene

Lunghezza d'onda: 553,5 nm

Correzione di fondo: no

Condizioni della miscela gassosa: miscela povera; per ottenere un assorbimento massimo sarà necessario ottimizzare l'altezza del bruciatore e le condizioni del carburante.

5.3. **Calibrazione**

5.3.1. In una serie di matracci tarati da 100 ml, pipettare 1,0 ; 2,0 ; 3,0 ; 4,0 e 5,0 ml di soluzione standard di bario (3.5.2). Aggiungere ad ogni matraccio 5,0 ml di soluzione di acido cloridrico (3.4); portare a volume con soluzione di acido cloridrico (3.2) e mescolare Queste soluzioni contengono rispettivamente 2,0 ; 4,0 ; 6,0 ; 8,0; 10,0 µg di bario per millilitro.

Preparare una soluzione bianco, omettendo l'aggiunta della soluzione standard di bario.

5.3.2. Misurare l'assorbanza della soluzione bianco (5.3.1) ed usare il valore ottenuto come valore 0 per la curva di standard di calibrazione (5.3.1). Tracciare una curva di concentrazione correlando i valori di assorbanza con le concentrazioni di bario.

5.4. **Determinazione**

Misurare l'assorbanza della soluzione campione (5.1.5). Dalla curva di calibrazione leggere la concentrazione di bario corrispondente al valor di assorbanza ottenuto per la soluzione in esame.

6. *Calcolo*

Il contenuto in bario solubile (% m/m) del pigmento è dato dalla formula:

$$\% \text{ (m/m) di bario solubile} = \frac{C \times V}{10 W_{Ba} \times m}$$

dove:

m = massa in grammi del campione prelevato per l'analisi (5.1.1);

c = concentrazione del bario nella soluzione (5.1.5), in microgrammi per millilitro, ottenuta dalla curva di calibrazione;

v = volume totale della soluzione estraente in millilitri (5.1.2),

W_{Ba} = volume dell'estratto in millilitri, prelevato in 5.1.5.

7. *Ripetibilità*

Il migliore valore stimato di ripetibilità (ISO 5725) per questo metodo è dello 0,3 % per un contenuto in bario solubile del 2 % (m/m).

8. *Nota*

8.1. In certe condizioni l'assorbanza del bario può essere incrementata dalla presenza del calcio. Questo fenomeno può essere minimizzato con l'aggiunta di ioni magnesio alla concentrazione di 5 g per litro (¹).

8.2. È possibile usare uno spettrometro a plasma accoppiato induttivamente, come alternativa allo spettrometro di assorbimento atomico a fiamma.

B. Determinazione dello stronzio solubile

1. *Scopo e campo di applicazione*

Questo metodo descrive la procedura di estrazione e determinazione dello stronzio solubile dai pigmenti sotto forma di sali o lacche.

2. *Principio*

Il pigmento è estratto con soluzione di acido cloridrico 0,07 M, in condizioni opportune, e la quantità di stronzio nel mezzo estraente è determinata per spettrometria di assorbimento atomico.

3. *Reattivi*

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica.

3.1. Etanolo anidro

3.2. Soluzione di acido cloridrico 0,07 M

3.3. Soluzione di potassio cloruro all'8 % (m/v): solubilizzare 16 g di potassio cloruro in 200 ml di soluzione di acido cloridrico 0,07 M (3.2)

(¹) « Magnesium as modifier for the determination of barium by flame atomic emission spectrometry », Jerrow M. et al., Analytical Proceedings, 1991, 28, 40.

3.4. Soluzioni standard di stronzio

3.4.1. Soluzione madre di stronzio standard, 1 000 µg/ml in soluzione 0,5 M di acido nitrico (« Spectrosol » o equivalente)

3.4.2. Soluzione standard di stronzio, 100 µg/ml: pipettare 10,0 ml della soluzione madre di bario standard (3.4.1) in un matraccio tarato da 100 ml. Portare a volume con soluzione 0,07 M di acido cloridrico (3.2) e mescolare.

4. *Apparecchiatura*

4.1. Normale attrezzatura di laboratorio

4.2. Membrana filtrante con una porosità di 0,45 µm

4.3. Spettrometro di assorbimento atomico con lampada a catodo cavo allo stronzio.

5. *Procedimento*

5.1. Preparazione del campione

Per determinare il contenuto in stronzio solubile si usa la soluzione preparata in A 5.1.4.

5.1.1. Pipettare 5,0 ml di soluzione di potassio cloruro (3.3) in un matraccio tarato da 100 ml ed un'aliquota (W_{Sr} ml) di soluzione filtrata diluita (A.5.1.4) per ottenere una concentrazione compresa tra 2 e 5 µg di stronzio per ml. (Un'aliquota di 25 ml dovrebbe essere ottimale). Portare a volume con soluzione di acido cloridrico 0,07 M (3.2) e mescolare.

5.1.2. Determinare la concentrazione della soluzione (5.1.1) in stronzio, per spettrometria di assorbimento atomico, nello stesso giorno.

5.2. Condizioni della spettrometria di assorbimento atomico

Fiamma: protossido di azoto/acetilene

Lunghezza d'onda: 460,7 nm

Correzione di fondo: no

Condizioni della miscela gassosa: miscela povera; per ottenere un assorbimento massimo sarà necessario ottimizzare l'altezza del bruciatore e le condizioni del carburante.

5.3. Calibrazione

5.3.1. In una serie di matracci tarati da 100 ml, pipettare 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 e 5,0 ml di soluzione standard di stronzio (3.4.2). Aggiungere ad ogni matraccio 5,0 ml di soluzione di potassio cloruro (3.3); portare a volume con soluzione di acido cloridrico 0,07 M (3.2) e mescolare. Queste soluzioni contengono rispettivamente 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 e 5,0 µg di stronzio per millilitro.

Preparare una soluzione bianco, omettendo l'aggiunta della soluzione standard di stronzio.

5.3.2. Misurare l'assorbanza della soluzione bianco (5.3.1) ed usare il valore ottenuto come valore 0 per la curva di standard di calibrazione. Misurare l'assorbanza di ogni soluzione standard di calibrazione (5.3.1). Tracciare una curva di concentrazioni correlando i valori di assorbanza con le concentrazioni di stronzio.

5.4. Determinazione

Misurare l'assorbanza della soluzione campione (5.1.1). Dalla curva di calibrazione leggere la concentrazione di bario corrispondente al valor di assorbanza ottenuto per la soluzione in esame.

6. *Calcolo*

Il contenuto in stronzio solubile (% m/m) del pigmento è dato dalla formula:

$$\%\ (m/m)\ \text{di stronzio solubile} = \frac{c \times V}{10 W_{Sr} \times m}$$

dove:

m = massa in grammi del campione prelevato per l'analisi (5.1.1);

c = concentrazione dello stronzio nella soluzione (5.1.1), in microgrammi per millilitro, ottenuta dalla curva di calibrazione;

V = volume totale della soluzione estraente in millilitri (A.5.1.2);

W_{Sr} = volume dell'estratto in millilitri, prelevato in 5.1.1

7. *Ripetibilità*

Il migliore valore stimato di ripetibilità (ISO 5725) per questo metodo è dello 0,09 % per un contenuto in stronzio solubile dello 0,6 % (m/m).

8. *Nota*

È possibile usare uno spettrometro a plasma accoppiato induttivamente, come alternativa allo spettrometro di assorbimento atomico a fiamma.

IDENTIFICAZIONE E DOSAGGIO DELL'ALCOOL BENZILICO NEI PRODOTTI COSMETICI

A. Identificazione

1. *Oggetto e campo di applicazione*

Questo metodo descrive l'identificazione dell'alcool benzilico nei prodotti cosmetici.

2. *Principio*

L'alcool benzilico viene identificato per cromatografia su strato sottile su lastrine di gel di silice.

3. *Reattivi*

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica.

3.1. Alcool benzilico

3.2. Cloroformio

3.3. Etanolo

3.4. n-Pentano

3.5. Solvente di sviluppo: etere etilico

3.6. Soluzione standard di alcool benzilico: trasferire 0,1 g di alcool benzilico (3.1) in un matraccio da 100 ml, portare a volume con etanolo (3.3) e mescolare.

3.7. Lastre di vetro per cromatografia su strato sottile di dimensioni 100 mm × 200 mm o 200 mm × 200 mm, ricoperte con uno strato di gel di silice 60 F_{254} di 0,25 mm di spessore.

3.8. Reattivo di visualizzazione: acido 12-fosfomolibdico al 10 % (m/v) in etanolo (3.3).

4. *Attrezzatura*

4.1. Attrezzatura normale di laboratorio per cromatografia su strato sottile

4.2. Camera per cromatografia, a doppia vasca di dimensioni esterne pari a circa 80 mm × 230 mm × 240 mm

4.3. Carta per cromatografia: Whatman, o analoga

4.4. Lampada a radiazioni u.v. con emissione alla lunghezza d'onda di 254 nm

5. *Procedimento*

5.1. Preparazione del campione

Pesare 1,0 g del prodotto da analizzare in una provetta da 10 ml. Aggiungere 3 ml di cloroformio (3.2) ed agitare vigorosamente fino a dispersione completa. Portare a volume con etanolo (3.3) ed agitare energicamente fino ad ottenere una soluzione limpida o quasi limpida.

5.2. Cromatografia su strato sottile

5.2.1. Saturare la vaschetta cromatografica (4.2) con n-pentano (3.4) come segue: foderare la parete della camera adiacente al fondo con carta cromatografica (4.3), assicurandosi che la piega inferiore della carta sia nel pozzetto con il solvente. Trasferire 25 ml di n-pentano (3.4) nel pozzetto facendo scorrere il solvente sulla superfice esposta del foglio di carta. Richiudere il coperchio e lasciare la vasca a riposo per 15 minuti.

5.2.2. Depositare 10 µl di soluzione campione (5.1) e 10 µl di soluzione standard di alcool benzilico (3.6) sulla linea di partenza di una lastrina cromatografica (3.7) lasciare asciugare.

5.2.3. Pipettare 10 ml di etere etilico (3.5) nella vaschetta anteriore e immediatamente dopo inserire la lastrina (5.2.2) nella stessa vaschetta. Richiudere e sviluppare la lastrina per 150 mm. Estrarre la lastrina ed asciugarla a temperatura ambiente.

5.2.4. Esporre la lastrina (5.2.3) alla luce u.v. e segnare la posizione delle macchie viola. Spruzzare con il reattivo di visualizzazione (3.8) e riscaldare la lastra a 120 °C per circa 15 minuti. L'alcool benzilico appare come una macchia blu scura.

5.2.5. Calcolare il valore Rf ottenuto con la soluzione standard d'alcool benzilico. Una macchia blu scura con lo stesso valore Rf, ottenuto con la soluzione campione, conferma la presenza d'alcool benzilico.

Limite di sensibilità: 0,1 µg di alcool benzilico.

B. Dosaggio

1. *Oggetto e campo di applicazione*

Questo metodo descrive il dosaggio dell'alcool benzilico nei prodotti cosmetici.

2. *Definizione*

La quantità di alcool benzilico determinata con questo metodo viene espressa come percentuale di massa (% m/m).

3. *Principio*

Il campione è estratto con metanolo e la quantità di alcool benzilico presente nell'estratto è determinata per cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC).

4. *Reattivi*

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica ed idonei, quando richiesto, per HPLC.

4.1. Metanolo

4.2. 4-Etossifenolo

4.3. Alcool benzilico

4.4. Fase mobile: metanolo (4.1)/acqua (45 : 55 ; v/v)

4.5. Soluzione madre di alcool benzilico: pesare accuratamente circa 0,1 g di alcool benzilico (4.3) in un matraccio da 100 ml. Portare a volume con metanolo (4.1) e mescolare.

4.6. Soluzione madre di standard interno: pesare accuratamente circa 0,1 g di etossifenolo (4.2) in un matraccio da 100 ml. Portare a volume con metanolo e mescolare.

4.7. Soluzioni standard: in una serie di matracci da 25 ml, pipettare quantità di soluzione madre di alcool benzilico (4.5) e di soluzione madre di standard interno (4.6) secondo le indicazioni della tabella sottoriportata.

Portare a volume con metanolo (4.1) e mescolare.

Soluzione standard	Concentrazione di alcool benzilico		Concentrazione di 4-etossifenolo	
	ml (4.5) addizionati	µg/ml (*)	ml (4.6) addizionati	µg/ml (*)
I	0,5	20	2,0	80
II	1,0	40	2,0	80
III	2,0	80	2,0	80
IV	3,0	120	2,0	80
V	5,0	200	2,0	80

(*) Questi valori vengono riportati a solo titolo indicativo e corrispondono alle concentrazioni di soluzioni standard preparate usando soluzioni di alcool benzilico (4.5) e 4-etossifenolo (4.6) che contengono esattamente lo 0,1 % (m/v) dei rispettivi soluti.

5. *Apparecchiatura*

5.1. Normale apparecchiatura di laboratorio

5.2. Cromatografo liquido ad alta risoluzione con detector a luce ultravioletta a lunghezza d'onda variabile e loop da iniezione da 10 µl

5.3. Colonna analitica in acciaio inossidabile impaccata con Spherisorb da 5 µm di granulometria, lunga 250 mm e di 4,6 mm di diametro o equivalente

5.4. **Bagnomaria**

5.5 **Bagno ad ultrasuoni**

5.6. **Centrifuga**

5.7. **Tubi da centrifuga da 15 ml di capacità**

6. *Procedimento*

6.1. Preparazione del campione

6.1.1. Pesare accuratamente circa 0,1 g (m grammi) del campione in un tubo da centrifuga (5.7) ed aggiungere 5 ml di metanolo (4.1).

6.1.2. Riscaldare per 10 minuti in un bagnomaria (5.4) a 50 °C, trasferendolo poi in un bagno ad ultrasuoni (5.5) fino a dispersione.

6.1.3. Raffreddare e centrifugare a 3 500 giri/min per 5 minuti.

6.1.4. Trasferire il surnatante in un matraccio tarato da 25 ml.

6.1.5. Estrarre nuovamente il campione con 5 ml di metanolo (4.1). Riunire gli estratti nel matraccio tarato da 25 ml.

6.1.6. Pipettare 2,0 ml di soluzione di standàrd interno (4.6) nel matraccio tarato da 25 ml. Portare a volume con metanolo (4.1) e mescolare. Questa soluzione è usata nella fase quantitativa dell'analisi descritta al punto 6.4.

6.2. Cromatografia

6.2.1. Preparare il cromatografo liquido (5.2) secondo le modalità operative. Fissare il flusso della fase mobile (4.4) a 2,0 ml al minuto.

6.2.2. Fissare la lunghezza d'onda del detector (5.2) a 210 nm.

6.3. Calibrazione

6.3.1. Iniettare 10 µl di ogni soluzione standard di alcool benzilico (4.7) e misurare le aree dei picchi dell'alcool benzilico e del 4-etossifenolo.

6.3.2. Per ogni soluzione standard (4.7) calcolare il rapporto delle aree dei picchi dell'alcool benzilico e del 4-etossifenolo. Tracciare una curva di calibrazione usando questi rapporti come ordinate e le corrispondenti concentrazioni di alcool benzilico in µg per ml come ascisse.

6.4. Determinazione

6.4.1. Iniettare 10 µl della soluzione campione (6.1.6) e misurare le aree dei picchi dell'alcool benzilico e del 4-etossifenolo. Calcolare il rapporto delle aree dei picchi dell'alcool benzilico e del 4-etossifenolo. Ripetere l'operazione con altre aliquote da 10 µl della soluzione campione finché non si ottengano risultati concordanti.

6.4.2. Dalla curva di calibrazione (6.3.2) leggere la concentrazione di alcool benzilico corrispondente al rapporto dei picchi alcool benzilico/4-etossifemolo.

7. *Calcolo*

Calcolare il contenuto del campione in alcool benzilico, come percentuale di massa, usando la formula:

$$\% \text{ (m/m) di alcool benzilico} = \frac{c}{400 \times m}$$

dove:

m = massa espressa in grammi di campione prelevato per le analisi (6.1.1);

c = concentrazione dell'alcool benzilico nella soluzione campione (6.1.6), espressa in microgrammi per millilitro, ottenuta dalla curva di calibrazione.

8. *Ripetibilità* [1]

Per un contenuto in alcool benzilico pari all'1 % (m/m) la differenza tra i risultati di due determinazioni condotte in parallelo sullo stesso campione non dovrebbe superare lo 0,1 %.

[1] ISO 5725.

IDENTIFICAZIONE DELLO ZIRCONIO E DETERMINAZIONE DELLO ZIRCONIO, DELL'ALLUMINIO E DEL CLORO NEGLI ANTIDIAFORETICI NON AEROSOL

Il metodo è articolato in cinque fasi:

A. Identificazione dello zirconio

B. Determinazione dello zirconio

C. Determinazione dell'alluminio

D. Determinazione del cloro

E. Calcolo dei rapporti tra gli atomi di alluminio e quelli di zirconio e dei rapporti tra gli atomi di alluminio più zirconio e quelli di cloro

A. Identificazione dello zirconio

1. *Oggetto e campo di applicazione*

Il metodo ha per oggetto l'identificazione dello zirconio negli antidiaforetici non aerosol impiegati in cosmesi. Non è stato effettuato alcun tentativo di descrivere metodi adatti all'identificazione del complesso idrato alluminio/zirconio/cloro $[Al_xZr(OH)_yCl_z \cdot nH_2O]$.

2 *Principio*

Lo zirconio è identificato attraverso il caratteristico precipitato rosso-violetto ottenuto in condizioni fortemente acide con rosso Alizarina S.

3. *Reagenti*

Tutti i reagenti devono avere il grado di purezza richiesto per analisi.

3.1. Acido cloridrico concentrato (d_{20} = 1,18 g/ml).

3.2. Soluzione di rosso Alizarina S (Cl. 58005) in soluzione acquosa al 2% di sodio alizarinsolfonato.

4. *Apparecchiature*

4.1. Attrezzature normali di laboratorio.

5. *Procedimento*

5.1. Diluire con 2 ml di acqua 1 g circa di campione in una provetta. Tappare e agitare.

5.2. Aggiungere tre gocce di soluzione di rosso Alizarina S (3.2) e poi aggiungere 2 ml di acido cloridrico concentrato (3.1). Tappare e agitare.

5.3. Far riposare circa 2 minuti.

5.4. Una soluzione supernatante di colore rosso-violetto e un precipitato indicano la presenza di zirconio.

B. Determinazione dello zirconio

1. *Oggetto e campo di applicazione*

Questo metodo è adatto alla determinazione dello zirconio nei complessi idrati alluminio/zirconio/cloruro fino ad una concentrazione massima di 7,5 % (m/m) di zirconio negli antidiaforetici non aerosol.

2. *Principio*

Lo zirconio è estratto dal prodotto in condizioni acide ed è determinato mediante spettrometria di assorbimento atomico su fiamma.

3. *Reagenti*

Tutti i reagenti devono essere della purezza richiesta per analisi.

3.1. Acido cloridrico concentrato (d_{20} = 1,18 g/ml)

3.2. Soluzione di acido cloridrico, 10% (v/v): aggiungere 100 ml di acido cloridrico concentrato a 500 ml di acqua in un beaker, mescolando continuamente. Trasferire questa soluzione in una beuta volumetrica da 1 l e completare a volume con acqua.

3.3. Preparare una soluzione standard di zirconio da 1 000 µg/ml in una soluzione di acido cloridrico 0,5 M («SpectrosoL» o equivalente).

3.4. Reagente: cloruro di alluminio (idrato) [$AlCl_3$ $6H_2O$]: sciogliere 22,6 g di cloruro di alluminio esaidrato in 250 ml di soluzione di acido cloridrico al 10% (v/v) (3.2).

3.5. Reagente: cloruro di ammonio; sciogliere 5,0 g di cloruro di ammonio in 250 ml di soluzione di acido cloridrico al 10 % (v/v) (3.2).

4. *Apparecchiature*

4.1. Attrezzature normali da laboratorio.

4.2. Piastra riscaldante con agitatore magnetico.

4.3. Filtri di carta (Whatman n. 41 o equivalenti).

4.4. Spettrometro di assorbimento atomico dotato di lampada allo zirconio a catodo cavo.

5. *Procedimento*

5.1. **Preparazione del campione.**

5.1.1. Pesare con precisione 1,0 g (m.grammi) di un campione omogeneo del prodotto in un beaker da 150 ml. Diluire con 40 ml d'acqua e 10 ml di acido cloridrico concentrato (3.1).

5.1.2. Porre il beaker sul riscaldatore dotato di agitatore magnetico (4.2). Iniziare a mescolare e riscaldare fino a raggiungere il punto di ebollizione. Per evitare una rapida essiccazione, porre un coperchio in vetro sopra il beaker. Far bollire per 5 minuti, togliere il beaker dal fornello e raffreddare a temperatura ambiente.

5.1.3. Servendosi del filtro di carta (4.3), procedere al filtraggio del contenuto del beaker in una beuta volumetrica da 100 ml. Risciacquare il beaker due volte con 10 ml d'acqua e aggiungere nella beuta il liquido di lavaggio, dopo averlo filtrato. Completare a volume con acqua e mescolare. Questa soluzione è impiegata anche per la determinazione dell'alluminio (parte C).

5.1.4. In una beuta volumetrica da 50 ml pipettare 20,00 ml di soluzione campione (5.1.3), 5,00 ml di reagente al cloruro d'alluminio (3.4) e 5,00 ml di reagente al cloruro d'ammonio (3.5). Completare a volume con la soluzione di acido cloridrico al 10 % (v/v) (3.2) e mescolare.

5.2. **Condizioni per la spettrometria ad assorbimento atomico**

Fiamma: protossido di azoto/acetilene

Lunghezza d'onda: 360,1 nm

Correzione di fondo: no

Condizioni della miscela gassosa: miscela ricca; per ottenere un assorbimento massimo sarà necessario ottimizzare l'altezza del bruciatore e le condizioni del carburante.

5.3. **Taratura**

5.3.1. Pipettare in una serie di beute graduate da 50 ml 5,00; 10,00; 15,00; 20,00 e 25,00 ml della soluzione standard di zirconio preparata in precedenza (3.3). Pipettare 5,00 ml di reagente a base di cloruro di alluminio (3.4) e 5,00 ml di reagente a base di cloruro d'ammonio (3.5) in ciascuna beuta graduata. Completare a volume con la soluzione di acido cloridrico al 10 % (v/v) (3.2) e mescolare. Queste soluzioni contengono rispettivamente 100, 200, 300, 400 e 500 µg di zirconio per millilitro.

Preparare nello stesso modo una soluzione di riferimento, omettendo la soluzione standard di zirconio.

5.3.2. Misurare l'assorbanza della soluzione di riferimento (5.3.1) e impiegare il valore ottenuto come concentrazione zero di zirconio per la curva di taratura. Misurare l'assorbanza di ciascuna soluzione di taratura dello zirconio (5.3.1). Tracciare la curva di taratura dei valori di assorbanza in funzione delle concentrazioni di zirconio.

5.4. **Determinazione**

Misurare l'assorbanza della soluzione campione (5.1.4). Ricavare dalla curva di taratura la concentrazione di zirconio corrispondente al valore di assorbanza ottenuto per la soluzione campione.

6. *Calcolo*

Calcolare il contenuto di zirconio del campione, in percentuale di massa, servendosi della seguente formula:

$$\%\ (m/m)\ di\ zirconio = \frac{c}{40 \times m}$$

dove:

m = massa espressa in grammi del campione prelevato per analisi (5.1.1);

c = concentrazione dello zirconio nella soluzione campione (5.1.4) espressa in microgrammi per millilitro, ricavata dalla curva di taratura.

7. *Ripetibilità* (¹)

Per un contenuto di zirconio del 3,00 % (m/m), la differenza fra i risultati di due determinazioni effettuate in parallelo sullo stesso campione non deve essere superiore a 0,10 % (m/m).

8. *Nota*

L'impiego della spettrometria a plasma accoppiato induttivamente è consentito, quale alternativa alla spettrometria ad assorbimento atomico a fiamma.

C. Determinazione dell'alluminio

1. *Oggetto e campo di applicazione*

Questo metodo serve a determinare l'alluminio presente nei complessi idrati alluminio/zirconio/cloruro, fino ad una concentrazione massima del 12 % (m/m) di alluminio negli antidiaforetici non aerosol.

2. *Principio*

L'alluminio è estratto dal prodotto in mezzo acido ed è determinato mediante spettrometria di assorbimento atomico a fiamma.

3. *Reagenti*

Tutti i reagenti devono essere della purezza richiesta per analisi.

3.1. Acido cloridrico concentrato (d_{20} = 1,18 g/ml).

3.2. Soluzione di acido cloridrico, 1% (v/v): diluire 10 ml di acido cloridrico concentrato (3.1) a 500 ml d'acqua in un beaker, mescolando continuamente. Trasferire questa soluzione in un matraccio graduato da 1 l e completare a volume con acqua.

3.3. Soluzione standard di alluminio, 1 000 µg/ml in soluzione 0,5 M di acido nitrico (« SpettrosoL » o equivalenti).

3.4. Reagente a base di cloruro di potassio : sciogliere 10,0 g di cloruro di potassio in 250 ml di soluzione di acido cloridrico all'1 % (v/v) (3.2).

4. *Apparecchiature*

4.1. Attrezzature normali da laboratorio

4.2. Spettrometro di assorbimento atomico dotato di lampada all'alluminio a catodo cavo.

5. *Procedimento*

5.1. Preparazione del campione

La soluzione preparata al punto B.5.1.3 è impiegata per determinare il contenuto di alluminio.

5.1.1. In una beuta graduata da 100 ml pipettare 5,00 ml di soluzione campione (B.5.1.3), 10,00 ml di reagente a base di cloruro di potassio (3.4). Completare a volume con la soluzione di acido cloridrico all'1 % (v/v) (3.2) e mescolare.

5.2. Condizioni per la spettrometria ad assorbimento atomico

Fiamma: protossido di azoto/acetilene

Lunghezza d'onda: 309,3 nm

Correzione di fondo: no

Condizioni della miscela gassosa: miscela ricca; per ottenere una assorbanza massima, è necessario ottimizzare l'altezza del bruciatore e le condizioni del carburante.

5.3. Taratura

5.3.1. In una serie di beute graduate da 100 ml, pipettare 1,00 ; 2,00 ; 3,00 ; 4,00 e 5,00 ml della soluzione standard di alluminio (3.3). Pipettare in ciascuna beuta graduata 10,00 ml di reagente a base di cloruro di potassio (3.4) e completare a volume con la soluzione di acido cloridrico all'1 % (v/v) (3.2) e mescolare. Queste soluzioni contengono rispettivamente 10, 20, 30, 40 e 50 µg di alluminio per millilitro.

Preparare analogamente una soluzione di riferimento, omettendo la soluzione standard di alluminio.

(¹) ISO 5725.

5.3.2. **Misurare l'assorbanza della soluzione di riferimento (5.3.1) e servirsi del valore ottenuto come concentrazione zero dell'alluminio per la curva di taratura. Misurare l'assorbanza di ciascuna soluzione standard di alluminio. Tracciare la curva di taratura che esprime i valori di assorbanza in rapporto alle concentrazioni di alluminio.**

5.4. Determinazione

Misurare l'assorbanza della soluzione campione (5.1.1). Ricavare dalla curva di taratura le concentrazioni di alluminio corrispondenti ai valori ottenuti per la soluzione campione.

6. *Calcolo*

Calcolare il contenuto di alluminio nel campione, in percentuale di massa, servendosi delle seguente formula:

$$\% \text{ (m/m) di alluminio} = \frac{c}{5 \times m}$$

dove:

m = massa espressa in grammi del campione prelevato per analisi (B.5.1.1);

c = concentrazione dell'alluminio nella soluzione campione (5.1.1) espressa in microgrammi per millilitro, ricavata dalla curva di taratura.

7. *Ripetibilità* [1]

Per un contenuto di alluminio del 3,5 % (m/m), la differenza fra i risultati di due determinazioni effettuate in parallelo sullo stesso campione non deve essere superiore a 0,10 % (m/m).

8. *Nota*

L'impiego della spettrometria a plasma accoppiato induttivamente è consentito, quale alternativa alla spettrometria di assorbimento atomico a fiamma.

D. Determinazione del cloro

1. *Oggetto e campo di applicazione*

Questo metodo serve a determinare il cloro presente come ione cloruro nei complessi idrati alluminio/zirconio/cloruro negli antidiaforetici non aerosol.

2. *Principio*

Il cloruro presente nel prodotto è determinato mediante titolazione potenziometrica contro soluzione standard di nitrato d'argento.

3. *Reagenti*

Tutti i reagenti devono essere della purezza richiesta per analisi.

3.1. Acido nitrico concentrato (d_{20} = 1,42 g/ml).

3.2. Soluzione di acido nitrico al 5% (v/v): diluire 25 ml di acido nitrico concentrato (3.1) in 250 ml d'acqua in un beaker, mescolando di continuo. Trasferire questa soluzione in un matraccio graduato da 500 ml e completare a volume con acqua.

3.3. Acetone.

3.4. Nitrato d'argento, soluzione volumetrica 0,1 M (« AnalaR » o equivalenti).

4. *Apparecchiature*

4.1. Attrezzature normali da laboratorio.

4.2 Piastra riscaldante con agitatore magnetico

4.3. Elettrodo d'argento.

4.4. Elettrodo di riferimento al cloruro mercurioso.

4.5. pH/millivolt metro adatto alla titolazione potenziometrica.

[1] ISO 5725

5. *Procedimento*

5.1. **Preparazione del campione.**

5.1.1. In un beaker da 250 ml pesare accuratamente 1,0 g (m.grammi) di un campione omogeneo del prodotto. Aggiungere 80 ml d'acqua e 20 ml di soluzione di acido nitrico al 5% (v/v) (3.2).

5.1.2. Porre il beaker su una piastra riscaldante con agitatore magnetico (4.2). Iniziare a mescolare e riscaldare fino a raggiungere il punto di ebollizione. Per evitare che vada rapidamente a secco, porre un coperchio di vetro sul bicchiere. Far bollire per 5 minuti, togliere il bicchiere dalla fonte di calore lasciare raffreddare a temperatura ambiente.

5.1.3. Aggiungere 10 ml di acetone (3.3), immergere gli elettrodi (4.3 e 4.4) al di sotto della superficie della soluzione e iniziare a agitare. Titolare potenziometricamente con la soluzione di nitrato d'argento 0,1 M (3.4) e tracciare una curva differenziale per determinare il punto finale (V ml).

6. *Calcolo*

Calcolare il contenuto di cloro del campione, in percentuale di massa, servendosi della formula seguente:

$$\%\ (m/m)\ \text{di cloro} = \frac{0{,}3545 \times V}{m}$$

dove:

m = massa espressa in grammi del campione prelevato per analisi (5.1.1);

V = volume di nitrato d'argento 0,1 M, espresso in millilitri, titolato al punto finale (5.1.3).

7. *Ripetibilità* (1)

Per un contenuto di cloro del 4,00 % (m/m), la differenza tra i risultati di due determinazioni eseguite in parallelo sullo stesso campione non deve superare 0,10 % (m/m).

E. Calcolo dei rapporti degli atomi di alluminio rispetto a quelli di zirconio e degli atomi di alluminio più gli atomi di zirconio rispetto a quelli di cloro

1. *Calcolo del rapporto degli atomi di alluminio rispetto agli atomi di zirconio*

Calcolare il rapporto Al : Zr mediante la formula:

$$\text{rapporto Al : Zr} = \frac{\text{Al } \%\ (m/m) \times 91{,}22}{\text{Zr } \%\ (m/m) \times 26{,}98}$$

2. *Calcolo del rapporto degli atomi di alluminio più gli atomi di zirconio rispetto agli atomi di cloro*

Calcolare il rapporto (Al + Zr) : Cl mediante la formula:

$$\text{rapporto (Al + Zr) : Cl} = \frac{\dfrac{\text{Al } \%\ (m/m)}{26{,}98} + \dfrac{\text{Zr } \%\ (m/m)}{91{,}22}}{\dfrac{\text{Cl } \%\ (m/m)}{35{,}45}}$$

IDENTIFICAZIONE E DOSAGGIO DELL'ESAMIDINA, DELLA DIBROMOESAMIDINA, DELLA DIBROMOPROPAMIDINA E DELLA CLOROESIDINA

1. *Oggetto e campo di applicazione*

Il metodo descrive la determinazione qualitativa e quantitativa di:

— esamidina e suoi sali, tra cui l'isetionato e il 4-idrossibenzoato;

— dibromoesamidina e i suoi sali, tra cui l'isetionato;

— diacetato, digluconato e dicloridrato di cloroesidina presenti nei cosmetici.

2. *Definizione*

Le concentrazioni di esamidina, dibromoesamidina, dibromopropamidina e cloresidina determinate con questo metodo sono espresse in percentuale di massa (% m/m) del prodotto.

3. *Principio*

La determinazione qualitativa e quantitativa è effettuata mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione a fase inversa per coppie ioniche, seguita da rilevamento mediante spettrofotometria ad ultravioletti. L'esamidina, la dibromoesamidina, dibromopropamidina e la cloresidina sono identificate attraverso il tempo di ritenzione.

Il titolo di esamidina, dibromoesamidina, dibromopropamidina e cloresidina misurato attraverso questo metodo è espresso in percentuale di massa (% m/m) del prodotto.

(1) ISO 5725.

4. *Reagenti*

Tutti i reagenti devono essere della purezza richiesta per analisi e adatti alla cromatografia in fase liquida ad alta risoluzione.

4.1. Metanolo

4.2. Sale sodico monoidrato dell'acido 1-eptansulfonico

4.3. Acido acetico glaciale (d_{20} = 1,05 g/ml).

4.4. Cloruro di sodio

4.5. Fasi mobili

4.5.1. Solvente I: soluzione in metanolo (4.1) 0,005 M di sale sodico monoidrato dell'acido 1-eptansulfonico (4.2) portata ad un pH apparente di 3,5 mediante acido acetico glaciale (4.3).

4.5.2. Solvente II: soluzione acquosa 0,005 M di sale sodico monoidrato dell'acido 1-eptansulfonico (4.2) portata a pH 3,5 mediante acido acetico (4.3).

Nota: Se necessario per migliorare la forma dei picchi, le fasi mobili possono essere modificate e preparate con il metodo seguente:

— Solvente I: sciogliere 5,84 g di cloruro di sodio (4.4) e 1,1013 g di sale sodico monoidrato dell'acido 1-eptansulfonico (4.2) in 100 ml di acqua. Aggiungere 900 ml di metanolo (4.1) e portare al pH apparente di 3,5 mediante acido acetico glaciale (4.3).

— Solvente II: sciogliere 5,84 g di cloruro di sodio (4.4) e 1,1013 g di sale sodico monoidrato dell'acido 1-eptansulfonico in 1 l di acqua e portare a pH 3,5 mediante acido acetico glaciale (4.3).

4.6. Diisetionato di esamidina [$C_{20}H_{26}N_4O_2 \cdot 2C_2H_6O_4S$]

4.7. Diisetionato di dibromoesamidina [$C_{20}H_{24}Br_2N_4O_2 \cdot 2C_2H_6O_4S$]

4.8. Diisetionato di dibromopropamidina [$C_{17}H_{18}Br_2N_4O_2 \cdot 2C_2H_6O_4S$]

4.9. Diacetato di cloroesidina [$C_{22}H_{30}Cl_2N_{10} \cdot 2C_2H_4O_2$]

4.10. Soluzioni di riferimento: preparare per ciascuno dei quattro conservanti (da 4.6 a 4.9) soluzioni allo 0,005 % (m/v) nel solvente I (4.5.1).

4.11. 3,4,4'-triclorocarbanilide (triclorocarban)

4.12. 4,4'-dicloro-3-(trifluorometil)carbanilide (halocarban)

5. *Apparecchiature*

5.1. Materiale di impiego corrente in laboratorio

5.2. Cromatografo in fase liquida ad alta risoluzione con rilevatore UV a lunghezze d'onde variabili

5.3. Colonna per analisi: acciaio inossidabile, lunghezza 30 cm, diametro interno 4 mm, riempita con µ-Bondapack C_{18}10 µm o equivalente

5.4. Bagno ad ultrasuoni

6. *Identificazione*

6.1. **Preparazione del campione.**

Pesare circa 0,5 g di campione in una provetta graduata da 10 ml. Completare con il solvente I (4.5.1). Porre la provetta graduata per 10 minuti in un bagno ad aultrasuoni (5.4). Filtrare o centrifugare la soluzione. Raccogliere il filtrato o il supernatante per la cromatografia.

6.2. **Cromatografia**

6.2.1. Gradiente di fase mobile

Tempo (min.)	Solvente I (% v/v) (4.5.1)	Solvente II (% v/v) (4.5.2)
0	50	50
15	65	35
30	65	35
45	50	50

6.2.2. Regolare il flusso della fase mobile (6.2.1) a 1,5 ml/min e fissare la temperatura della colonna a 35 °C.

6.2.3. Regolare la lunghezza d'onda del rilevatore su 264 nm.

6.2.4. Iniettare 10 µl di ciascuna delle soluzioni di riferimento (4.10) e registrarne i cromatogrammi.

6.2.5. Iniettare 10 µl di soluzione campione (6.1) e registrarne il cromatogramma.

6.3. Identificare la presenza della esamidina, della dibromoesamidina, della dibromopropamidina o della cloroesidina paragonando il/i tempo/i di ritenzione del/dei picco/i registrato/i al punto 6.2.5 con quello/i ottenuto/i dalle soluzioni di riferimento di cui al punto 6.2.4.

7. *Determinazione*

7.1. Preparazione delle soluzioni standard

Impiegare uno dei conservanti da (4.6 a 4.9) che sia assente dal campione come standard interno. Qualora ciò non sia possibile, impiegare il triclocarban (4.11), oppure l'halocarban (4.12).

7.1.1. Soluzione madre allo 0,05 % (m/v) nel solvente I (4.5.1) del conservante identificato in 6.3.

7.1.2. Soluzione madre allo 0,05 % (m/v) nel solvente I (4.5.1) del conservante scelto come standard interno.

7.1.3. Per ciascun conservante identificato, preparare quattro soluzioni standard trasferendo in una serie di provette graduate da 10 ml campioni della soluzione madre del conservante identificato (7.1.1) e adeguati quantitativi della soluzione madre dello standard interno (7.1.2) secondo la tabella seguente. Completare a volume ciascuna provetta con il solvente I (4.5.1) e mescolare.

Soluzione standard	Soluzione madre standard interno	Soluzione madre conservante identificato	
	ml (7.1.2) aggiunti	ml (7.1.1) aggiunti	µg/ml (*)
I	1,0	0,5	25
II	1,0	1,0	50
III	1,0	1,5	75
IV	1,0	2,0	100

(*) Questi valori sono forniti a titolo indicativo e corrispondono alle concentrazioni del conservante identificato nelle soluzioni standard preparate impiegando una soluzione che contiene esattamente 0,05 % del conservante identificato.

7.2. Preparazione del campione

7.2.1. Pesare con esattezza 0,5 g di campione (p grammi) in una provetta graduata da 10 ml; aggiungere 1,0 ml di soluzione standard interno (7.1.2) e 6 ml di solvente I (4.5.1) e mescolare.

7.2.2. Porre la provetta graduata per 10 minuti in un bagno ultrasuoni (5.4). Dopo raffreddamento, completare a volume con il solvente I e mescolare. Centrifugare o filtrare su filtro di carta pieghettata. Raccogliere, se del caso, il supernatante o il filtrato per l'analisi cromatografica.

7.3. Cromatografia

7.3.1. Regolare il gradiente di fase mobile, il suo flusso, la temperatura della colonna e la lunghezza d'onda del rilevatore del cromatografo in fase liquida ad alta risoluzione (5.2) alle condizioni richieste nella fase di identificazione (da 6.2.1. a 6.2.3).

7.3.2. Iniettare 10µl della soluzione campione (7.2.2.) e misurare la superficie dei picchi. Ripetere questo procedimento con altri quantitativi da 10 µl della soluzione campione fino ad ottenere risultati coerenti. Calcolare il rapporto della superificie del picco ottenuto con il composto da analizzare, rispetto alla superficie del picco ottenuto con lo standard interno.

7.4. Calibrazione

7.4.1. Iniettare 10 µl di ciasuna delle soluzioni di riferimento (7.1.3) e misurare la superficie dei picchi.

7.4.2. Per ciascuna soluzione di riferimento (7.1.3), calcolare il rapporto della superficie del picco di esamidina, dibromoesamidina, dibromopropamidina o cloresidina rispetto alla superficie del picco del riferimento interno. Tracciare una curva di calibrazione indicando questi rapporti in ordinata e le concentrazioni corrispondenti del conservante identificato nelle soluzioni di riferimento, in microgrammi per millimetro, in ascissa.

7.4.3. Leggere sulla curva di calibrazione (7.4.2) la concentrazione del conservante identificato, corrispondente al rapporto delle superfici dei picchi, calcolato al punto 7.3.2.

8. *Calcolo*

8.1. **Calcolare il contenuto di esamidina, dibromoesamidina, dibromopropamidina o cloroesidina nel campione, in percentuale di massa, mediante la formula seguente:**

$$\% \ (m/m) = \frac{c}{1000 \times p} \times \frac{MW_1}{MW_2}$$

dove:

p = **massa in grammi del campione impiegato per analisi (7.2.1);**

c = **concentrazione del conservante nella soluzione campione, in microgrammi per millilitro,** ottenuta dalla curva di calibrazione;

MW_1 = peso molecolare del conservante presente come base;

MW_2 = **peso molecolare del sale corrispondente (vedi punto 10).**

9. *Ripetibilità* (¹)

Per una concentrazione dello 0,1 % (m/m) di esamidina, dibromoesamidina, dibromopropamidina o cloresidina, la differenza tra i risultati di 2 dosaggi paralleli sullo stesso campione non deve superare lo 0.005%.

10. *Table des poids formulaires*

Esamidina	$C_{20}H_{26}N_4O_2$	354,45
Diisetionato di esamidina	$C_{20}H_{26}N_4O_2 \cdot 2C_2H_6O_4S$	606,72
Esamidina di-p-idrossibenzoato	$C_{20}H_{26}N_4O_2 \cdot 2C_7H_6O_3$	630,71
Dibromoesamidina	$C_{20}H_{24}Br_2N_4O_2$	512,24
Diisetionato di dibromoesamidina	$C_{20}H_{24}Br_2N_4O_2 \cdot 2C_2H_6O_4S$	764,51
Dibromopropamidina	$C_{17}H_{18}Br_2N_4O_2$	470,18
Diisetionato di dibromopropamidina	$C_{17}H_{18}Br_2N_4O_2 \cdot 2C_2H_6O_4S$	722,43
Cloresidina	$C_{22}H_{30}Cl_2N_{10}$	505,45
Diacetato di cloresidina	$C_{22}H_{30}Cl_2N_{10} \cdot 2C_2H_4O_2$	625,56
Digluconato di cloresidina	$C_{22}H_{30}Cl_2N_{10} \cdot 2C_6H_{12}O_7$	897,76
Diclorxidrato di cloresidina	$C_{22}H_{30}Cl_2N_{10} \cdot 2HCl$	578,37

(¹) ISO 5725.

95A4796

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 4 agosto 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in matematica;

Visto il telex del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2669 del 29 ottobre 1994 che autorizza l'istituzione di diplomi universitari *ex novo* nel caso in cui non richiedano finanziamenti ministeriali e che siano conformi agli ordinamenti didattici nazionali senza la relativa previsione nel piano di sviluppo universitario;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella riunione del 10 aprile 1995;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunioni del 9 e 15 maggio 1995 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 26 aprile 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 giugno 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella sezione XII - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'art. 155 relativo all'elenco delle lauree e dei diplomi universitari conferiti dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino), viene aggiunto il diploma universitario in matematica.

Art. 2.

Dopo l'art. 162, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in Matematica, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, viene inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di diploma universitario in matematica.

5. CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN MATEMATICA

Art. 163.

1. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire le conoscenze matematiche di base e la familiarità con il ragionamento matematico utili per lo svolgimento di attività che impiegano il linguaggio e gli strumenti della matematica ed usufruibili per la prosecuzione degli studi in Italia o all'estero nelle discipline che richiedono una preparazione matematica. I piani di studio determinati dalle strutture didattiche potranno prevedere l'acquisizione di conoscenze per specifiche applicazioni della matematica.

3. L'articolazione del corso di diploma, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

4. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione al diploma in matematica, per gli adempimenti di cui al precedente comma, sono esercitate dai consigli di facoltà che delibereranno su proposta dei consigli di corso di laurea in matematica.

5. Il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento delle strutture didattiche, e in mancanza, in attesa di una loro emanazione, lo statuto debbono attenersi, per quanto concerne il diploma universitario in matematica alle direttive indicate nei commi che seguono.

6. Il diploma si consegue in due anni. Il corso di studi prevede l'equivalente di otto annualità, per novecentosessanta ore complessive di lezioni ed esercitazioni. Esso si articola in corsi annuali di centoventi ore o moduli semestrali di sessanta ore comprensive di lezioni ed esercitazioni. Di regola ogni corso o modulo è accompagnato da esercitazioni. L'organizzazione dei moduli semestrali dovrà seguire la normativa prevista per i moduli ridotti dalla tabella XXII dell'ordinamento didattico relativa al corso di laurea in matematica, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990.

7. I piani di studio dovranno prevedere un numero di insegnamenti annuali o moduli semestrali equivalenti complessivamente ad almeno cinque annualità, scelti all'interno dell'«area matematica» tabella *A*.

8. I piani di studio dovranno prevedere che siano soddisfatte le condizioni indicate nell'ordinamento didattico del corso di laurea in matematica, affinché il diplomato possa iscriversi al terzo anno del corso di laurea in matematica e cioè il superamento di prove di valutazione del profitto per corsi annuali o moduli semestrali equivalenti complessivamente a quattro esami delle discipline del primo biennio del corso di laurea in matematica.

Inoltre almeno tre di questi esami debbono riferirsi a discipline dell'area matematica del primo anno del corso di laurea in matematica.

9. Tutti gli insegnamenti tranne al più una annualità o due moduli semestrali dovranno essere scelti all'interno delle aree indicate nelle tabelle *A* e *B* ed appartenere ai settori scientifico disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

10. I piani di studio dovranno prevedere l'acquisizione da parte degli studenti di competenze nell'uso di mezzi di calcolo per problemi di matematica. Queste competenze potranno essere acquisite attraverso gli insegnamenti dell'area matematica previsti dai piani di studio (tabella *A*). Tuttavia, qualora il piano di studi non preveda, a questo scopo almeno un modulo semestrale in una disciplina della sottoarea analisi numerica o della sottoarea informatica, lo studente dovrà superare una prova pratica nell'uso dei mezzi di calcolo, in aggiunta alle prove di valutazione relative agli insegnamenti seguiti. Le modalità per sostenere questa prova che non darà luogo a votazione, sono stabilite dalla competente struttura didattica.

11. Per conseguire il diploma lo studente dovrà sostenere al termine dei corsi un colloquio orale con una commissione nominata secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

12. Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal comma 3 dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati affini il corso di laurea in matematica, il corso di laurea in astronomia, il corso di laurea in informatica, il corso di laurea in fisica, tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria, tutti i corsi di laurea della facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali. Le strutture didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti. Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento della laurea in matematica tutti gli insegnamenti comuni al corso di laurea in matematica.

Coloro che hanno conseguito il diploma in matematica possono ottenere a domanda l'iscrizione al terzo anno del corso di laurea in matematica previa verifica che siano ottemperate le condizioni di cui al precedente comma 8. Il consiglio di corso di laurea determinerà le modalità di riconoscimento dei moduli semestrali.

13. Le strutture didattiche determineranno le modalità di passaggio degli studenti dal corso di diploma al corso di laurea e viceversa offrendo agli studenti un servizio di consulenza, che può essere affidato ai tutori incaricati di seguire individualmente gli studenti.

Le strutture didattiche potranno stabilire che il primo anno sia lo stesso per gli studenti del corso di laurea e del diploma.

TABELLA *A*

Area matematica:

Sottoarea dell'algebra e della logica matematica:
- algebra;
- algebra lineare;
- logica matematica;
- matematica discreta.

Sottoarea della geometria:
- geometria;
- geometria differenziale;
- matematica discreta.

Sottoarea delle matematiche complementari:
- matematiche complementari;
- storia delle matematiche;
- didattica della matematica.

Sottoarea dell'analisi matematica:
- analisi matematica;
- equazioni differenziali;
- metodi matematici per l'ingegneria.

Sottoarea del calcolo delle probabilità e statistica matematica:
- calcolo delle probabilità;
- calcolo delle probabilità e statistica matematica;
- statistica matematica.

Sottoarea della fisica matematica:
- equazioni differenziali della fisica matematica;
- meccanica razionale;
- metodi e modelli matematici per le applicazioni.

Sottoarea dell'analisi numerica:
analisi numerica;
calcolo numerico;
laboratorio di programmazione e calcolo;
calcolo numerico e programmazione.

Sottoarea dell'informatica:
informatica generale;
fondamenti di informatica;
sistemi di elaborazione dell'informazione.

Sottoarea della ricerca operativa:
ricerca operativa;
ottimizzazione;
tecniche di simulazione.

TABELLA *B*

Area della fisica:
fisica;
fisica generale.

Area della statistica:
statistica;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria dei campioni.

Area della matematica finanziaria e attuariale:
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
modelli matematici per i mercati finanziari.

Area dell'analisi economica:
analisi economica;
econometria;
economia matematica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 4 agosto 1995

Il rettore: DIANZANI

95A4902

ISTITUTO UNIVERSITARIO PAREGGIATO DI MAGISTERO «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI

DECRETO DIRETTORIALE 20 luglio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL DIRETTORE

Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario di magistero «Suor Orsola Benincasa» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1989 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Vista la delibera del consiglio direttivo di questo Istituto in data 7 maggio 1994, relativa alle proposte formulate in merito alle modificazioni dello statuto intese ad ottenere il riordinamento del corso di laurea in lingue e letterature straniere, in adeguamento alla tabella IX dell'O.D.U.;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione di questo istituto in data 7 maggio 1994, concernente la suddetta proposta di modifica statutaria;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 17 novembre 1994, che approva, con la clausola dell'eliminazione del termine «europee» tra parentesi, e con l'inserimento dell'annualità relativa all'area della lingua e letteratura quadriennale negli indirizzi «filologico-letterario» e «linguistico-glottodidattico», come previsto dalla tabella IX;

Visto l'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; riconosciuta la particolare necessità ed urgenza di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del citato testo unico;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa», di cui alla premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 18, concernente la durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere e l'elencazione dei relativi insegnamenti fondamentali e complementari, è sostituito come appresso:

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi.

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua.

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno una prova scritta e orale di lingua. Questi potranno prevedere anche uno sbarramento tra il primo e il secondo biennio.

L'ordinamento didattico, comprendente tutti gli insegnamenti del corso di laurea, suddivisi per aree disciplinari, è il seguente:

1. LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

1.1 *Area di anglistica*

Filologia germanica
Letteratura medio-inglese
Letteratura nord-americana
Lingua e letteratura inglese
Lingua inglese

Storia della cultura e istit.ni dei paesi di lingua inglese
Storia dei paesi di lingua inglese
Storia della lingua inglese
Letteratura inglese dell'età Tudor
Letteratura inglese medievale
Letteratura inglese moderna e contemporanea
Letteratura dei paesi di lingua inglese
Linguistica inglese
Storia del teatro inglese
Storia della critica letteraria inglese
Storia della cultura inglese

1.2 *Area di francesistica*
Filologia romanza
Lingua e letteratura francese
Lingua francese
Storia della lingua francese
Letteratura francese moderna e contemporanea
Letterature dei paesi francofoni
Linguistica francese
Storia della cultura francese
Storia del teatro francese

1.3 *Area di germanistica*:
Filologia germanica
Lingua e letteratura tedesca
Lingua tedesca
Storia della lingua tedesca
Letteratura tedesca moderna e contemporanea
Linguistica tedesca
Storia della cultura tedesca
Storia del teatro tedesco
Storia della letteratura austriaca

1.4 *Area iberistica:*
Filologia romanza
Lingua e letteratura spagnola
Lingua e letteratura portoghese
Lingua spagnola
Lingua portoghese
Letteratura spagnola moderna e contemporanea
Letteratura ispano-americana
Storia dell'America latina
Storia della lingua spagnola
Storia della lingua portoghese
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua spagnola
Storia del teatro spagnolo
Linguistica spagnola
Linguistica portoghese

2. *Italianistica:*
Letteratura italiana
Letteratura italiana moderna e contemporanea
Storia della lingua italiana
Metodologia e storia della critica letteraria
Didattica della lingua italiana
Storia del teatro italiano

3. *Scienze del linguaggio:*
Fonetica sperimentale
Glottologia
Linguistica generale
Linguistica applicata
Psicolinguistica
Sociolinguistica
Teoria e storia della traduzione
Geografia linguistica
Linguistica francese
Linguistica inglese
Linguistica tedesca
Linguistica spagnola
Linguistica portoghese

4. *Scienze glottodidattiche:*
Didattica linguistica
Fonetica sperimentale
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua portoghese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca
Linguistica applicata
Teoria e storia della traduzione
Didattica della lingua italiana

5. *Scienze dell'educazione:*
Didattica linguistica
Psicolinguistica
Pedagogia generale
Psicologia generale
Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione

6. *Scienze geografiche:*
Geografia
Geografia politica ed economica
Geografia storica
Geografia linguistica

7. *Scienze filosofiche:*
Storia della filosofia
Storia della filosofia medievale
Storia della filosofia moderna e contemporanea
Storia del pensiero scientifico antico e medievale
Storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo
Storia delle dottrine politiche
Estetica
Storia delle dottrine estetiche
Filosofia del linguaggio
Filosofia della politica
Diritti dell'uomo

8. *Lingue e culture classiche:*
Letteratura latina
Letteratura latina medievale
Letteratura greca
Storia della lingua latina
Storia della cultura e della tradizione classica

9. *Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:*
Storia del cinema
Storia del teatro e dello spettacolo
Storia dell'architettura medievale
Storia dell'architettura moderna
Storia dell'architettura contemporanea
Storia dell'arte
Storia dell'arte bizantina
Storia dell'arte medievale
Storia dell'arte moderna
Storia dell'arte contemporanea
Storia dell'arte delle aree europee nel Medioevo
Storia dell'arte dei paesi europei in età moderna
Storia dell'arte dei paesi europei in età contemporanea
Storia della musica
Storia del teatro moderno e contemporaneo
Storia del teatro inglese
Storia del teatro francese
Storia del teatro spagnolo
Storia del teatro tedesco
Storia del teatro italiano

10. *Scienze filologiche:*
Filologia germanica
Filologia romanza
Paleografia e diplomatica

11. Scienze storiche:
Storia medievale
Storia moderna
Storia contemporanea
Storia dei paesi di lingua inglese
Storia dei partiti e dei movimenti politici
Storia dell'America Latina
Storia delle relazioni internazionali
Storia economica

12. *Scienze storico-culturali:*
Istituzioni internazionali
Diritto delle Comunità europee
Antropologia culturale
Storia delle religioni
Storia del Cristianesimo
Storia del cinema
Sociolinguistica
Sociologia
Sociologia della letteratura
Sociologia dell'educazione
Sociologia del diritto
Storia, cultura e istituzioni di lingua inglese
Storia del giornalismo e delle comunicazioni di massa
Storia della musica
Storia della cultura francese
Storia della cultura tedesca

13. *Scienze della letteratura:*
Letterature comparate
Metodologia e storia della critica letteraria
Sociologia della letteratura
Storia delle dottrine estetiche
Bibliografia e biblioteconomia
Estetica

14. *Scienze della comunicazione:*
Storia del giornalismo e delle comunicazioni di massa
Storia delle dottrine estetiche
Filosofia del linguaggio.

Il biennio comune prevede nel proprio piano di studi nove annualità, come di seguito specificato:

A. due annualità di lingua e letteratura quadriennale (ciascuna con relativa prova scritta e orale);

B. due annualità di lingua e letteratura triennale (ciascuna con relativa prova scritta e orale);

C. una annualità di lingua e letteratura italiana (con prova scritta propedeutica);

D. una annualità di scienze storiche;

E. una annualità di glottologia o di linguistica generale;

F. una annualità a scelta libera fra tutte le discipline attivate nell'ambito dei diversi corsi di laurea dell'Istituto universitario;

G. una annualità a scelta guidata fra le discipline attivate nelle aree didattiche di ciascuna lingua quadriennale e triennale o in quelle di italianistica, di scienze storiche, di scienze della letteratura, di scienze geografiche, di lingue e letterature classiche.

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi:
filologico-letterario;
linguistico-glottodidattico;
storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due all'area della lingua e letteratura quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio (a scelta dello studente nell'ambito dell'area);

una di scienze glottodidattiche (a scelta dello studente nell'ambito dell'area);

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche (a scelta dello studente nell'ambito dell'area);

due da scegliere tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere.

La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 luglio 1995

Il direttore: DE SANCTIS

95A4903

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 212ª seduta pubblica per giovedì 24 agosto 1995, alle ore 9, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma della Costituzione, della presentazione di decreti-legge.

95A5014

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo».

Il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1995.

95A4850

Mancata conversione del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, recante: «Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo».

Il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, recante: «Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1995.

95A4851

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali (modifiche di autorizzazioni già concesse)

Provvedimento n. 415/1995 del 4 agosto 1995

Specialità medicinale: TANTUM VERDE COLLUTORIO flacone da ml 120 AIC n. 022088052, flacone da ml 240 AIC n. 022088076.

Titolare A.I.C.: A.C.R. Angelini Francesco; A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Amelia 70, codice fiscale 03907010585.

Oggetto del provvedimento: Modifica del confezionamento: È approvata la modifica della capsula di chiusura e l'aggiunta di un bicchierino dosatore ai flaconi già in commercio.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro 12 mesi.

Comunicato n. 417/1995 del 4 agosto 1995

Titolare A.I C.: SEPHARMA S r.l. con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia, 8, codice fiscale 09150010156.

Modifica apportata. cambio della sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) Via W. Tobagi, 8.

Decorrenza di efficacia del provvedimento. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 418/1995 del 4 agosto 1995

Specialità medicinale. IMAGOPAQUE.

1 flacone 50 ml 150 mg I/ml 027877012,

1 flacone 100 ml 150 mg I/ml 027877024;

1 flacone 20 ml 200 mg I/ml 027877036,

1 flacone 50 ml 200 mg I/ml 027877048,

1 flacone 20 ml 250 mg I/ml 027877051,

1 flacone 100 ml 350 mg I/ml 027877113,

1 flacone 50 ml 250 mg I/ml 027877063,

1 flacone 20 ml 300 mg I/ml 027877075,

1 flacone 50 ml 300 mg I/ml 027877087,

1 flacone 100 ml 300 mg I/ml 027877099;

1 flacone 50 ml 350 mg I/ml 027877101,

Titolare A.I.C.. Nycomed Imagins AS Nycoveien 1-2 n. 0401 - Oslo Norvegia

Rappresentante per l'Italia Nyconed S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza S. Eustorgio 2, codice fiscale 10044540150;

Oggetto del provvedimento· Estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti·

Indicazioni:

Mezzo di contrasto per radiodiagnostica indicato all'uso in arteriografia, urografia, flebografia, contrast enhancement in tomografia computerizzata, artrografia, colangiopancreatografia endoscopica retrograda (CPER), isterosalpingografia e studi gastrointestinali tramite mezzi di contrasto idrosolubili.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro 12 mesi.

95A5000

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Decreto A.I.C. n. 535/1995 dell'11 agosto 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «REUMATEN» (tenidap sodico) nelle forme e confezioni: 20 capsule da 80 mg, 20 capsule da 120 mg, 10 supposte da 80 mg, 10 supposte da 120 mg alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate·

Titolare AIC. Roerig farmaceutici italiana S r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele (Latina), strada statale 156, km 47,415, codice fiscale n. 0632049058,

Produttore. la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla Società Titolare dell'A.I C., nello stabilimento consortile Pfizer/Roerig sito in Borgo San Michele (Latina), Strada Statale 156, Km 50;

Confezioni autorizzate. n ri AIC e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 capsule 80 mg, AIC n. 029208016 (in base 10) 0VVCGJ (in base 32) Classe «c»

20 capsule 120 mg, A I.C n. 029208028 (in base 10) 0VVCGW (in base 32). Classe «c»

10 supposte 80 mg; A I.C n 029208030 (in base 10) 0VVCGY (in base 32). Classe «c».

10 supposte 120 mg; A.I.C. n. 029208042 (in base 10) 0VVCHB (in base 32) Classe «c».

Composizione: ogni capsula da 80 mg contiene:

Principio attivo tenidap (come tenidap sodico) 80 mg

Eccipienti: amido pregelatinizzato, sodio croscaramelloso, sodio laurilsolfato, magnesio stearato, lattosio anidro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti),

ogni capsula da 120 mg contiene:

Principio attivo tenidap (come tenidap sodico) 120 mg

Eccipienti. amido pregelatinizzato, sodio croscaramelloso, sodio laurilsolfato, magnesio stearato, lattosio anidro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti),

ogni supposta da 80 mg contiene·

Principio attivo tenidap (come tenidap sodico) 80 mg.

Eccipienti polivinilpirrolidone, sodio idrossido, gliceridi semisintetici solidi (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni supposta da 120 mg contiene:

Principio attivo. tenidap (come tenidap sodico) 120 mg;

Eccipienti· polivinilpirrolidone, sodio idrossido, gliceridi semisintetici solidi (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)

Indicazioni terapeutiche: Reumaten è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide in fase attiva (AR), in tutti gli stadi della malattia.

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto A I C 536/1995 dell'11 agosto 1995

Specialità medicinale: «ENABLEX» (tenidap sodico) nelle forme e confezioni· 20 capsule da 80 mg, 20 capsule da 120 mg, 10 supposte da 80 mg, 10 supposte da 120 mg.

Titolare AIC. Pfizer italiana S p.a , con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele (Latina), Strada Statale 156, km 50, codice fiscale n 00192900595;

Produttore· la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla Società Titolare dell'A.I C , nello stabilimento consortile Pfizer/Roerig sito in Borgo San Michele (Latina), Strada Statale 156, km 50;

Confezioni autorizzate: n.ri AIC e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 capsule 80 mg, AIC n 029228018 (in base 10) 0VVYZL (in base 32). Classe: «c»

20 capsule 120 mg, A I.C n. 029228020 (in base 10) 0VVYZN (in base 32) Classe: «c».

10 supposte 80 mg; A.I C.n 029228032 (in base 10) 0VVZ00 (in base 32). Classe: «c».

10 supposte 120 mg, A.I C. n 029228044 (in base 10) 0VVZ0D (in base 32) Classe· «c»

Composizione:

ogni capsula da 80 mg contiene:

Principio attivo: tenidap (come tenidap sodico) 80 mg.

Eccipienti: amido pregelatinizzato, sodio croscaramelloso, sodio laurilsolfato, magnesio stearato, lattosio anidro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni capsula da 120 mg contiene:

Principio attivo: tenidap (come tenidap sodico) 120 mg.

Eccipienti: amido pregelatinizzato, sodio croscaramelloso, sodio laurilsolfato, magnesio stearato, lattosio anidro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni supposta da 80 mg contiene:

Principio attivo: tenidap (come tenidap sodico) 80 mg.

Eccipienti: polivinilpirrolidone, sodio idrossido, gliceridi semisintetici solidi (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni supposta da 120 mg contiene:

Principio attivo: tenidap (come tenidap sodico) 120 mg.

Eccipienti: polivinilpirrolidone, sodio idrossido, gliceridi semisintetici solidi (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Enablex è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide in fase attiva (AR), in tutti gli stadi della malattia.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A5001

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione dell'oggetto specifico delle ricerche e delle relative attività di formazione professionale pubblicato con decreto ministeriale 21 maggio 1992 ed afferente al programma nazionale di ricerca per la telemedicina, a seguito della delibera ministeriale 6 maggio 1994 pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 1994.

Programma nazionale di ricerca per la telemedicina.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1995 è affidata alla Sago S.p.a. - Firenze l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Sistemi di acquisizione ed elaborazione di immagini radiologiche digitali e per la costruzione di sistemi di consultazione diagnostica» per un importo complessivo di 10.500 milioni di lire - di cui 9.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.500 milioni di lire per le attività di formazione - e nel tempo di 32 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

95A4928

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 agosto 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1621,95
ECU	2062,15
Marco tedesco	1100,00
Franco francese	321,02
Lira sterlina	2501,05
Fiorino olandese	982,88
Franco belga	53,534
Peseta spagnola	12,929
Corona danese	283,93
Lira irlandese	2560,57
Dracma greca	6,875
Escudo portoghese	10,654
Dollaro canadese	1193,31
Yen giapponese	16,750
Franco svizzero	1328,38
Scellino austriaco	156,42
Corona norvegese	251,62
Corona svedese	220,33
Marco finlandese	371,41
Dollaro australiano	1194,24

95A5020

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C3357XVJ (656) del 28 giugno 1995 i manufatti esplosivi denominati:

«accenditore elettrico tipo A»;
«accenditore elettrico tipo F»;
«accenditore elettrico tipo P»,

che la ditta S.E.I. - Società esplosiva industriali S.p.a. intende importare dalla soc. Schaffler & Co. di Winzendorf (Austria), o produrre nel proprio stabilimento di Ghedi (Brescia), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C6276XVJ (733) del 28 giugno 1995 il manufatto esplosivo denominato «Cartuccia per accensione caldaie», che la ditta Coccia Pirotecnica S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di Paliano (Frosinone), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C7554XVJ (745) del 28 giugno 1995 il manufatto esplosivo denominato «Iniziatore pirotecnico per azionamenti cesoie per taglio fili (Initiator 76Z2843 - 3)», che la società Alenia Spazio S.p.a. intende importare dalla soc. Special Devices (U.S.A.) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0454 1.4 S.

95A4910

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C514 XV J (713) del 28 giugno 1995, l'artificio pirotecnico denominato «Star light di colore rosso», che la ditta Sala Firework S.r.l intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik GMBH - Eitorf (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C516 XV J (711) del 28 giugno 1995, l'artificio pirotecnico denominato «Star light di colore blu», che la ditta Sala Firework S.r.l. intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik GMBH - Eitorf (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

Con decreto ministeriale n. 559/C521 XV J (706) del 28 giugno 1995, l'artificio pirotecnico denominato «Star light di colore verde», che la ditta Sala Firework S.r.l. intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik GMBH - Eitorf (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C3885XVJ (531) del 28 giugno 1995, l'artificio pirotecnico denominato «Fairy chrysanthemum (d.f. Crisantemi colorati)», che la ditta Pirotecnica veneta S r.l. intende importare dalla ditta Red Lantern Firecrackers & Fireworks (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C7558 XVJ (739) del 28 giugno 1995, l'artificio pirotecnico denominato «Rueda aerea de una subida (d.f. Disco volante)», che la ditta Pirotecnica Benassi cav. Vittorio S.n.c. intende importare dalla Società pirotecnica Ricardo Caballer - Valencia (Spagna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C21002XVJ (680) del 28 giugno 1995, l'artificio pirotecnico denominato «Golden Cone», che la ditta Buoncammino Antonio intende produrre nella propria fabbrica di Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria, gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A4911

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Siano (Salerno) con deliberazione n. 120 del 10 luglio 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione La predetta commissione, con i decreti del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1994 e 19 ottobre 1994, è stata modificata, risultando attualmente composta dalla dott.ssa Patrizia Zinno, dal dott. Nicola Auricchio e dalla dott.ssa Maria Ventura.

La prefettura di Salerno, con nota n 1565/Sett. III del 18 maggio 1995, ha fatto presente che un componente della commissione suddetta, dott ssa Patrizia Zinno, ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico, e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Pierpaolo Cirota

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 1995 il dott Pierpaolo Cirota è stato nominato ai sensi dell'art 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Siano (Salerno) in sostituzione della dott.ssa Patrizia Zinno.

95A4909

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile con terreno circostante in comune di Brittoli

Con decreto n. 7161 del 29 aprile 1995 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un fabbricato (casello di bonifica) con il terreno circostante, costituente corte del fabbricato medesimo, sito in comune di Brittoli (Pescara), riportato in catasto al foglio 6, particella 342, per una superficie complessiva di mq 2 380.

95A4926

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa di due società cooperative

Con deliberazione n 3379 del 14 luglio 1995 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art 2540 del codice civile, della «Nordelettrik - Soc coop. a r.l.», in Trieste, costituita il 7 settembre 1985 per rogito notaio dott. Arturo Gargano di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Caludio Maier, residente in Trieste, via Vecellio 8

Con deliberazione n. 3380 del 14 luglio 1995 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «C E.T. - Coop. editoriale triestina - Soc. coop. a r.l.», in Trieste, costituita il 16 ottobre 1992 per rogito notaio dott. Giuliano Chersi di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la rag.a Giuliana Ongaro, residente in Trieste, via Benussi, 4

95A4930

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Corato e Lecce

La giunta della regione Puglia, con atto n. 2704 del 20 giugno 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato — per gli aspetti urbanistici, per i motivi e le considerazioni esposte dall'assessore all'urbanistica nella stessa deliberazione — la variante al piano regolatore generale del comune di Corato, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 367/87, per la realizzazione di opere per la regolamentazione della condotta Canosa-Casamassima, redatto dall'E.A.A.P.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 2705 del 20 giugno 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato — per le considerazioni esposte nella stessa deliberazione — il progetto in variante al piano regolatore generale del comune di Lecce, dei lavori afferenti l'allargamento, rettifica e sistemazione della strada provinciale Torre Chianca-via Quattro Finite.

95A4932

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Andria

La giunta della regione Puglia, con atto n. 2951 del 26 giugno 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato definitivamente con le prescrizioni e modifiche d'ufficio precisate nello stesso atto, anche per quanto riguarda le osservazioni presentate, il piano regolatore generale del comune di Andria (Bari).

95A4933

REGIONE SARDEGNA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Guspini

Si rende noto che il comitato regionale di controllo di Cagliari, con nota prot. n. 1098/1/95 del 21 giugno 1995, ha comunicato l'esecutività della deliberazione del consiglio comunale del comune di Guspini n 33 del 3 marzo 1995, di approvazione definitiva della variante n 9 al programma di fabbricazione «Riclassificazione delle zone H dello strumento urbanistico generale».

95A4934

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

prima facoltà di economia (sede di Pavia):

settore scientifico disciplinare - N13X - diritto tributario - disciplina. «diritto tributario».

Gli aspiranti al trasferimento, professori di seconda fascia presso altro ateneo, potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di seconda fascia presso l'università di appartenenza.

95A4968

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia

ematologia (settore F07G).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4994

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* L'**errata-corrige** rimedia, invece ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985. n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1995).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto del Ministero della sanità n. 366/1995 del 22 giugno 1995, concernente la specialità medicinale SKF AWI 300, alla pag. 39, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ove si legge: «n AIC *029172022*». leggasi: «*029173022*».

95A4938

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 357.000**
- semestrale . . . . **L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 65.500**
- semestrale . . . . **L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . **L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 65.000**
- semestrale . . . . **L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 199.500**
- semestrale . . . . **L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . **L. 687.000**
- semestrale . . . . **L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . **L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . **L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . **L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . **L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . **L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . **L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . **L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive . . . . **L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . **L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . **L. 336.000**
Abbonamento semestrale . . . . **L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189